

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Doc. XV
n. 68

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259

AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO
NEL MEZZOGIORNO (AGENSUD)

(Esercizi 1990, 1991, 1992 e 1993)

Comunicata alla Presidenza il 9 ottobre 1995

N. B. — La documentazione contabile è contenuta nei volumi allegati.

12-CDC-ENT-0068-0

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 48/95 del 19 settembre 1995	Pag.	7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla ge- stione finanziaria dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno (AGENSUD) per gli esercizi dal 1990 al 1993	»	11

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 48/95.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA

nell'adunanza del 19 settembre 1995;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 1987, con il quale l'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno (AGENSUD) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1990 al 1993, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti,

udito il relatore Presidente di Sezione dottor Francesco Pisciotta e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1990 al 1993;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché nefaccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1990 al 1993 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
F.to: Pisciotta

IL PRESIDENTE
F.to: Coltelli

Depositata in Segreteria il 28 settembre 1995.

p.c.c.

IL DIRIGENTE SUPERIORE
(Dr. Galeazzo Pazienza)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE
DELLO SVILUPPO NEL MEZZOGIORNO (AGENSUD) PER GLI
ESERCIZI DAL 1990 AL 1993

SOMMARIO

1. - Premessa	Pag.	13
2. - Presidenza del Comitato di gestione	»	14
3. - Normativa	»	14
4. - Strumenti operativi ereditati dall'Agenzia	»	25
5. - La gestione commissariale	»	26
6. - Personale	»	27
7. - Gli Enti di promozione	»	31
8. - Provvedimenti per la Calabria	»	33
9. - Consuntivi per l'esercizio 1992 e precedenti	»	36
10. - Gestione separata	»	50
11. - Gestione separata terremoto	»	52
12. - Consuntivo esercizio primo quadrimestre 1993	»	52
13. - Gestione separata terremoto	»	59
14. - Consuntivo 1° maggio-31 dicembre 1993	»	60
15. - Gestione separata terremoto	»	67
16. - Consuntivo 1° maggio-31 ottobre 1994	»	72

1. - PREMESSA.

La relazione sull'attività gestoria di un ente od organismo che ha concluso la sua attività per avvenuta soppressione presenta un più ristretto contenuto di esposizione dovendosi escludere la versione di ogni argomentazione di ordine amministrativo e contabile che possa incidere su di una possibile condotta futura.

L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha chiuso i suoi battenti il 1° maggio 1993, per il disposto della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, ma i suoi interventi erano già terminati alla precedente data del 15 aprile dello stesso anno ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. La liquidazione dell'ente è stata, per legge, affidata ad un Commissario liquidatore con scadenza di mandato al 31 dicembre 1993 salva la proroga al 31 ottobre 1994 per la redazione del conto consuntivo e per l'espletamento delle operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive, connesse alla conclusa gestione commissariale (1).

I problemi che concernono la posizione giuridica dell'Agenzia nell'ordinamento, la sua qualificazione soggettiva, la fisionomia di ente promozionale di intervento ordinativo nelle zone depresse e in particolare del Mezzogiorno, i suoi compiti istituzionali e quelli di successione della cessata Cassa per il Mezzogiorno, la struttura organizzativa centrale e periferica, gli organi di gestione deliberativi e di esecuzione, la partecipazione negli enti collegati, sono stati ampiamente esposti nella precedente relazione al Parlamento (2) che afferiva al triennio 1987-89 di inizio dell'attività dell'Agenzia istituita, come è noto, dalla fondamentale legge 1° marzo 1986, n. 64.

La fase conclusiva e liquidatoria dell'Agenzia, il trasferimento dei compiti e delle competenze e delle residue attività finanziarie e l'avvio dell'intervento ordinario sono stati disciplinati, oltre che dal richiamato decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da una sequenza nume-

(1) Art. 11, quinto comma, decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 370 non convertito ma reiterato col decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito, senza modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.

(2) Senato della Repubblica - X Legislatura - Documento XV, n. 173.

rosa di decreti-legge che hanno determinato difficoltà interpretative e ritardato gli adempimenti esecutivi.

2. — PRESIDENZA DEL COMITATO DI GESTIONE.

Quasi coevamente al provvedimento legislativo di chiusura dell'intervento dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e la sua messa in liquidazione (decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96) decedeva (il 10 aprile 1993) il Presidente del Comitato di gestione per cui, con delibera del 14 aprile 1993 l'organo collegiale, considerava la necessità di assicurarsi il funzionamento fino alla scadenza, riconosceva, in difetto di delega del titolare, la continuità della funzione presidenziale al componente più anziano.

La Corte rileva, in proposito, l'ultroneità della delibera che trova *aggancio in un prolungamento di delega di funzioni presidenziali* di cui il Comitato non aveva il potere di organo delegante mentre l'assunzione del facente funzioni trovava invece radici giustificative nei principi generali di operatività degli organi collegiali che, in difetto di una vice presidenza, intravedono proprio nel componente più anziano (di età o di ufficio a seconda dell'opportunità) la figura di presidente *ad interim*.

3. — NORMATIVA.

L'impatto con le regole comunitarie sulla concorrenza e sulle politiche di bilancio degli Stati aderenti alla CEE, che imponevano riequilibri di intervento restringendo gli ambiti di sviluppo regionale (3), e la pressione esercitata dalla proposta di un referendum abrogativo degli articoli da 1 a 8 e da 16 a 18 della legge 1° marzo 1986, n. 64, istitutiva dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (articolo 4) con gli enti ad essa collegati (FINAM, FIME, INSUD, ITALTRADE, FORMEZ e IASM) furono fra le ragioni essenziali che produssero l'emanazione dapprima del decreto legge 14 agosto 1992 n. 363, non convertito e poi dell'analogo decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 sul rifinanziamento della legge 1° marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno » (*Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1992, n. 249), con il quale « in attesa delle trasformazioni dell'intervento straordinario attraverso un graduale passaggio ad una gestione ordinaria degli interventi per le aree depresse del territorio nazionale » (così testualmente l'articolo 1) si autorizzava la complessiva spesa di 14.000 miliardi ripartita fra gli anni correnti dal 1992 al 1994.

Con la legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488 il rifinanziamento fu ridotto di 200 miliardi a carico dello stanziamento previsto per l'anno 1994 e gli organi amministrativi dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno furono prorogati alla data del 30

(3) Atto unico europeo del 1986 con la disciplina del mercato unico e quanto designato dal trattato sull'Unione europea del 1992.

aprile 1993 in luogo di quella dell'antecedente 31 gennaio disposta col decreto legge. Con la stessa legge di conversione (all'articolo 3) il Governo della Repubblica veniva delegato ad emanare entro il 30 aprile 1993 (data di scadenza degli organi amministrativi dell'Agenzia), sentite le competenti commissioni parlamentari, provvedimenti legislativi regolanti il trasferimento delle competenze anche dell'Agenzia alle singole amministrazioni statali.

Va rilevato che, posta la durata novennale dell'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali perdurante, per l'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, a tutto l'anno 1993, e la scadenza degli organi amministrativi dell'Agenzia dapprima al 31 gennaio 1993 (con decreto-legge n. 415 del 1992) e poi al 30 aprile successivo (con la legge di conversione n. 488 del 1992) il rifinanziamento definito nei finali 3.075 miliardi non poteva che essere riferito alla gestione da parte degli organismi statali che sarebbero succeduti alla soppressione dell'Agenzia medesima.

In base alla delega conferita con l'articolo 3 del decreto-legge n. 415 del 1992 così come convertito, con modificazioni, nella legge n. 488 del 1992, venne emanato, entro il previsto termine finale del 30 aprile 1993, e utile per i riflessi positivi contro lo svolgimento dell'indetto referendum, il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 che esplicitamente disponeva dal 15 aprile successivo la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno tramite l'istituita Agenzia e dal giorno medesimo l'intervento di un Commissario Liquidatore con riduzione di un periodo di quindici giorni della proroga degli organi amministrativi dapprima stabilita al 30 aprile 1993 mentre le funzioni esercitate dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno venivano trasferite al Ministero del bilancio e della programmazione economica presso il quale veniva istituito un osservatorio delle politiche regionali per la verifica dell'andamento e dell'efficacia degli interventi nelle aree depresse.

Con lo stesso provvedimento di delega legislativa si provvede anche alla sistemazione del personale sia dell'Agenzia che degli enti di promozione e del Dipartimento del Mezzogiorno. Per i primi fu stabilita la cessazione del servizio a partire dal 12 ottobre 1993 qualora, quelli ancora in attività alle date del 14 agosto 1992 e del 15 aprile 1993, non avessero presentato domande di assegnazione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri o presso le Amministrazioni pubbliche che fossero subentrate nell'esercizio delle competenze dell'Agenzia mentre per il personale degli enti di promozione si rinviava alla procedure relative al riassetto degli enti di appartenenza esperibili dal Ministero del tesoro o dal Dipartimento della funzione pubblica per il FORMEZ e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per lo IASM con la garanzia, per il personale che, dopo il riassetto, risultasse in esubero, di assegnazione alle amministrazioni pubbliche così come per il personale dell'Agenzia, per il personale, infine, del Dipartimento si prevede l'assegnazione agli altri Dipartimenti ed uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri ivi compreso il contingente che, « medio tempore », sarebbe stato trattenuto in servizio presso il Commissario liquidatore dell'Agenzia.

Per la liquidazione finale dell'Agenzia venne poi col provvedimento legislativo in esame disposta la nomina di un Commissario, con

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, che sarebbe subentrato in tutti i rapporti facenti capo sia al Dipartimento per il Mezzogiorno che all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e avrebbe dovuto, fra l'altro, procedere alla verifica dei consuntivi di bilancio per l'anno 1992 e per il primo quadrimestre dell'anno 1993 predisposti dagli organi dell'Agenzia in carica alla prevista data di scadenza salva, in difetto, l'incombenza di provvedervi di persona. La soppressione definitiva dell'Agenzia veniva fissata alla data del 31 dicembre 1993.

Il complesso normativo contenuto nel decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, che dettava una disciplina organica degli interventi nel Mezzogiorno nella more di passaggio graduale ad una gestione ordinaria per ministeri con soppressione del Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno medesimo, nonché nel decreto legislativo, per delega ex articolo 3 dell'indicata legge di conversione, che modulava i trasferimenti delle attività svolte dai due organismi in via di soppressione, non si presentava esaustivo rappresentandosi la necessità di procedere alla regolazione delle concessioni agevolative nelle more dei trasferimenti e alla risistemazione del personale del Dipartimento e dell'Agenzia per il Mezzogiorno e degli enti di promozione ed, in prosieguo, all'avvio degli interventi ordinari per competenze ministeriali non più limitatamente al Mezzogiorno ma in tutte le aree depresse del territorio nazionale.

All'uopo furono emanati una serie di decreti-legge, in parte reiterativi del primo, e tutti non convertiti in legge ad iniziare da quello del 9 agosto 1993, n. 285 per proseguire agli altri del 9 ottobre n. 403 e del 7 dicembre n. 506 dello stesso anno, del 7 febbraio 1994, n. 95 e del 9 aprile successivo n. 228.

Nelle linee essenziali e nelle divergenze rispetto alla regolamentazione di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con modificazioni, in legge 19 dicembre 1992, n. 488 e del decreto-legislativo 3 aprile 1993, n. 96, con i suindicati decreti legge vennero disposti:

a) per il decreto legge 9 agosto 1993, n. 285:

1) la definizione e la determinazione delle priorità da parte del CIPE entro il 20 settembre 1993, delle autorizzazioni di opere già programmate ai fini delle anticipazioni da parte della Cassa depositi e prestiti nelle more degli accreditamenti provenienti dal Ministero del tesoro;

2) attribuzione alla Cassa depositi e prestiti della definizione dei progetti speciali già trasferiti alle regioni, agli enti locali, ai consorzi di bonifica per le aree di sviluppo industriale e agli enti pubblici;

3) modalità di finanziamento delle agevolazioni alle attività produttive trasferite alla competenza del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 1, terzo comma, (esclusa la

lettera a) del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni in legge 19 dicembre successivo, n. 488;

4) successione per i mutui contraibili con la Cassa depositi e prestiti del comitato per l'imprenditoria giovanile in tema di erogazione di fondi nella materia di sua esclusiva competenza (incentivi entro i dieci miliardi);

5) iscrizione del personale, a domanda della soppressa Agenzia in un ruolo ad esaurimento istitutivo presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica con successivo inquadramento in soprannumero, nei ruoli delle amministrazioni presso le quali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, risultava assegnato in via provvisoria, con godimento, a titolo di assegno personale riassorbibile, dalla differenza fra le competenze dovute per stipendio e indennità corrispondenti alla qualifica funzionale rivestita e all'anzianità riconosciuta e gli stipendi tabellari dell'ex Agenzia con soppressione di tutti gli emolumenti extra goduti presso l'Agenzia medesima.

Il personale degli enti di promozione, ad eccezione dello IASM e del FORMEZ, che risultasse in esubero dopo il riassetto da parte del Ministero del tesoro e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1993, seguiva lo stesso destino del personale dell'ex AGENSUD.

6) L'ente di promozione FORMEZ quale successore al Consorzio per la riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) e secondo gli indirizzi impartiti dal Ministro per la funzione pubblica che ne riferisce al Parlamento.

b) per il decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403:

7) abilitazione della Cassa depositi e prestiti anche per le anticipazioni degli importi definiti dal CIPE con delibera intervenuta il 21 settembre 1993 nelle more degli accreditamenti ministeriali;

8) estensione al personale degli enti di promozione FORMEZ e IASM delle disposizioni dettate dal precedente decreto legge per gli altri enti di promozione;

9) razionale esclusione della successione del Commissario liquidatore dell'Agenzia nei rapporti giuridici ed economici già facenti capo all'Agenzia medesima e al Dipartimento per il Mezzogiorno.

c) per il decreto-legge 7 dicembre 1993 n. 506:

10) possibilità di conversione di mutui oltre che con gli Istituti di credito identificabili dal Ministero del tesoro, ai sensi dell'articolo 1, ottavo comma del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con modificazioni, nella legge 19 dicembre successivo, n. 488, anche con la Cassa depositi e prestiti e con la Banca europea per gli investimenti-BEI;

11) devoluzione al Ministero dei lavori pubblici dei compiti devoluti ai commissari « ad acta » dei progetti di cui alla delibera del CIPE 8 aprile 1987, n. 157 dopo la data del 30 giugno 1994;

12) sostituzione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella competenza degli interventi di agevolazione re-

lativi a centri di ricerca e progetti di ricerca, per i quali risultava emesso il provvedimento di ammissibilità;

13) ripresa di considerazione per lo IASM che, nelle more del suo riassetto, viene abilitato ad assumere iniziative su programmi annuali finanziati dall'approvante Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

14) successione del Provveditorato generale dello Stato nelle attività di sua competenza dapprima esercitate dall'Agenzia e, nel periodo di liquidazione, dal Commissario;

15) onere del Commissario liquidatore dell'Agenzia di revisione del consuntivo alla scadenza del mandato e comunque entro la data del 30 giugno 1994;

16) trasformazione dell'ente FORMEZ in fondazione di diritto pubblico;

d) per i decreti-legge 7 febbraio 1994, n. 95 e 9 aprile 1994, n. 228:

17) riassegnazione al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato delle somme derivanti dalle revoche disposte dallo stesso dicastero per il finanziamento di attività produttive rimesse alla sua competenza;

18) disposizioni sul trattamento economico del personale dirigente e di qualifica funzionale iscritto nei ruoli ad esaurimento;

19) utilizzazione entro il 31 dicembre 1994 delle somme non impegnate di cui all'articolo 17, quinto comma, della legge finanziaria per l'anno 1988 e iscritta nel conto residui per l'esercizio 1992;

20) l'inclusione dell'IVA nei finanziamenti per la realizzazione delle opere pubbliche, da parte della Cassa depositi e prestiti subentrata all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Coevamente e in relazione alla cessazione degli interventi da parte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno il Governo emanava norme per l'inizio delle attività a favore delle aree depresse nel territorio nazionale con decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155 reiterato con decreto-legge 6 maggio successivo, n. 270.

Profittandosi della decadenza (successiva al 6 maggio 1994, data dell'ultimo decreto-legge di avvio della promozione delle aree depresse) del decreto-legge 9 aprile 1994, n. 228, riguardante l'accelerazione delle agevolazioni operate dall'Agenzia e la sistemazione del relativo personale, con il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355 venivano unificate sia le disposizioni relative all'ulteriore corso delle agevolazioni concesse dall'Agenzia e il destino del personale sia quelle concernenti l'avvio degli interventi governativi ordinari nelle aree depresse. E infatti detto ultimo decreto-legge, in parte reiterativo di quello del 9 aprile 1994, n. 228, recava il diverso e più comprensivo titolo di « disposizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, per la sistemazione del relativo personale nonché per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territo-

rio nazionale ». Di conseguenza il decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, decaduto per mancata conversione, come da comunicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 1994, non venne più riprodotto per avvenuto assorbimento nel decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355. Con detto decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355 si dava una disciplina organica a tutta la materia concernente non più il solo trasferimento delle competenze della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ma all'intervenuto intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale con la definizione delle attività « in itinere » già svolte dall'Agenzia medesima e la sistemazione del suo personale.

I tratti salienti del provvedimento possono così riassumersi:

a) individuazione delle aree depresse, secondo il regolamento del Consiglio delle Comunità europee 24 giugno 1988, n. 2052, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e le altre intere o parti specialmente frontaliere gravemente colpite dal declino industriale nonché i territori bisognevoli della promozione dello sviluppo delle zone rurali;

b) definizione per « programmazione negoziata » di quella « regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad una unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza » (così il testo letterale delle norme);

c) definizione di « accordo di programma » come quello promosso da un'amministrazione centrale con i soggetti pubblici e privati interessati quando, per l'attuazione di interventi programmati occorre l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati e amministrazioni statali anche con ordinamento autonomo;

d) contenuto dell'« accordo di programma » col quale si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono le modalità di esecuzione da parte di ciascuna amministrazione partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi e del rispetto delle condizioni fissate, il rilievo di ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione delle procedure sostitutive;

e) definizione del « contratto di programma » come quelli « stipulati tra l'amministrazione ed una grande impresa o un gruppo o un consorzio di medie e piccole imprese per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata » (vedi il testo della norma);

f) definizione della « intesa di programma » come « accordo tra i soggetti istituzionali competenti in un determinato settore con cui gli stessi si impegnano a collaborare mettendo a disposizione le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione di una serie di azioni ed interventi specifici collegati funzionalmente in un quadro pluriennale,

anche se non ancora globalmente definiti in tema di fattibilità" (tale il testo della disposizione);

g) devoluzione al Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) della approvazione dei singoli accordi, contratti ed intese di programma e della impostazione di una disciplina dei contratti di programma secondo le competenze di ciascun ministero succeduto all'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per effetto dei trasferimenti operati dal decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

h) modalità di pagamento per la prosecuzione degli interventi trasferiti al Ministero del bilancio e della programmazione economica mediante apertura di credito a funzionari delegati;

i) definitiva disciplina del Fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, già per effetto del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, cui affluiscono le disponibilità (comprehensive anche del ricavo di mutui concessi) per gli interventi nelle aree depresse ad eccezione di quelli concernenti l'imprenditoria giovanile per l'ammontare superiore a dieci miliardi (attribuiti al Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato), la gestione terremoto (attribuita per il settore residenziale al Ministero dei lavori pubblici e per quello delle attività produttive al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato) e la metanizzazione nel Mezzogiorno (la cui attività estrattiva è stata devoluta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato). Il riparto delle disponibilità del fondo di cui sopra, che, oltre al ricavo dei mutui, è prevalentemente costituito dal finanziamento novennale dell'Agenzia di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 ed ai 13.800 miliardi finali della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, è disposto fra le amministrazioni competenti dal CIPE, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica di concerto con quello del tesoro ed il residuo risultante alla scadenza finale del finanziamento suindicato, cioè dal 1995, può essere iscritto direttamente per ciascun ministero sugli appositi capitoli di ciascuno stato di previsione;

j) disciplina delle agevolazioni per attività produttive trasferite al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ad eccezione cioè di quelle che avessero formato oggetto di contratti o accordi di programma) che non risultassero deliberate dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno formulata secondo le norme di cui ai precedenti decreti-legge;

k) disciplina delle agevolazioni concernenti l'attività di ricerca devoluta al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con iscrizione, per il finanziamento, di una quota del Fondo di cui « supra » alla lettera i) su apposito capitolo del relativo stato di previsione delle spese suscettibile di incremento per eventuali nuove attribuibili risorse;

l) riconferma delle modalità di prosecuzione o completamento degli interventi agevolativi che non siano stati revocati di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 ad eccezione dei progetti speciali di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) già trasferiti a regioni, enti locali e/o loro consorzi, enti pubblici, consorzi di bonifica o per le aree di sviluppo industriale, la cui competenza alla definizione passa dal Ministero dei lavori pubblici alla cassa depositi e prestiti ma, se sussistente, a contenzioso definito;

m) inserimento presuntivo negli accordi di programma per gli interventi di agevolazione delle attività produttive demandati alla competenza del Ministero del bilancio e della programmazione economica (vedi ripartizione « supra » voce Ministero del bilancio lettera *d*), anche di quegli ulteriori interventi necessari per le finalità degli accordi medesimi pur se non in essi inseriti identificabili entro il 31 gennaio 1994;

n) prosecuzione e completamento degli interventi non revocati anche per i progetti di cui alle delibere 12 maggio 1988, 21 giugno 1989 e 19 dicembre 1989 del CIPE relative ai progetti del Fondo investimenti occupazione (FIO);

o) successione del Dipartimento della funzione pubblica al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica delle funzioni relative ai progetti riguardanti la ricerca, i progetti pilota e la formazione già affidata dall'Agenzia al Centro di formazione e studi FORMEZ che continua però a gestirli sotto le direttive dipartimentali;

p) trasformazione del FORMEZ in SpA con versamenti di 5 miliardi da parte del Ministero del tesoro quale unica azionista;

q) trasformazione dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nelle aree nel Mezzogiorno SVIMEZ in Associazione per lo sviluppo dell'industria nelle aree depresse (SVIAD) con contributo annuo di lire 3 miliardi per l'attività di studio e di ricerca a carico del Fondo comprensivo delle disponibilità derivanti dall'entità complessiva stanziata per l'intervento del Mezzogiorno della legge 1° marzo 1986, n. 64 e legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488 depurata delle quote relative alle agevolazioni per imprenditoria giovanile di importo superiore ai 10 miliardi alle gestioni terremoti e alla metanizzazione nel Mezzogiorno;

r) trasferimento definitivo delle residue materie già gestite dall'Agenzia e in via liquidativa dal Commissario liquidatore secondo la seguente ripartizione:

1) al dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri quella concernente gli incentivi per opere private riguardanti le attività turistico-alberghiere comprensive delle attività creditizie;

2) al Ministero del tesoro il pacchetto azionario prestatato dalle Terme stabiane a garanzia di mutuo contratto;

3) al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali tramite commissario « ad acta » quelle relative ad agevolazioni incentivanti miglioramenti fondiari, assistenza tecnica in agricoltura, valorizzazione dei prodotti agricoli, pesca, progetti promozionali di forestazione produttiva, di agricoltura, di zootecnia, di commercializzazione dei prodotti agricoli, « et similia » previo trasferimento delle materie di competenza regionale;

4) al Ministero dei lavori pubblici le materie delle concessioni chiuse o dichiarate chiuse « trasferite alle regioni o gestioni dirette trasferite alle regioni riguardanti opere pubbliche fisiche e interventi per progettazioni, studi e campagne di indagini della gestione separata; « contributi ad enti gestori di opere della ex Cassa per il Mezzogiorno e della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno eseguite in gestione diretta, contributi per la ricostruzione di case danneggiate dal terremoto dell'Irpinia del 1962 ivi comprese le attività creditizie »; (tale il testo della norma);

5) al Ministero del lavoro e della previdenza sociale la ridefinizione di contributi agricoli unificati e gli incentivi per opere private nel campo dell'istruzione professionale;

s) il termine di 60 giorni a decorrere dalla data di soppressione definitiva dell'Agenzia (31 dicembre 1993) per la presentazione del consuntivo, stabilito dal secondo periodo del comma settimo dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 viene dilungato al 31 ottobre 1994 e il responsabile Commissario Liquidatore viene obbligato alla presentazione di ulteriore conto per le operazioni finanziarie e patrimoniali successive;

t) il personale dell'ex AGENSUD non viene ad essere più inquadrato in ruolo ad esaurimento presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica ma, parimenti a quello del soppresso Dipartimento per il Mezzogiorno che non sia rientrato alla amministrazione di appartenenza, collocato in soprannumero nelle amministrazioni statali, regionali, locali, di enti pubblici ed aziende municipalizzate previa assegnazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Uguale collocazione sarà usufruita dal personale degli enti di promozione che risulterà in esubero in esito al riassetto degli enti medesimi nonché da quello a contratto nella misura massima di cinque unità per ente che abbiano presentato apposita istanza. Il personale infine, di società capitalizzate interamente dagli enti di promozione verrà, a domanda e con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto con quello del tesoro, assegnato a pubbliche amministrazioni statali, locali, ed enti pubblici economici esercenti servizi pubblici ad aziende municipalizzate.

Detto decreto-legge, non convertito nel termine costituzionalmente previsto, venne integralmente riprodotto con il decreto-legge 8 agosto 1994, n. 491, con le seguenti varianti o aggiunte:

a) soppressione dei riferimenti al citato decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270, che reiterava le disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse in quanto non convertito e comunque assorbito;

b) la conferma delle norme agevolative delle erogazioni in favore delle attività produttive e di ricerca, concesse a valere sulle disponibilità di cui alla legge istitutiva dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (legge 1° marzo 1986, n. 64), contenute nell'articolo 2 del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 468, recante disposizioni per la ripresa delle attività imprenditoriali e incidentalmente attribuite fra l'altro al Ministero del tesoro-ragioneria generale dello Stato;

c) la limitazione ad una sola società per azioni costituenda ad iniziativa del Commissario liquidatore per la gestione degli impianti idrici già in forza all'Agenzia per la promozione del Mezzogiorno per successione alla Cassa per il Mezzogiorno con le sole varianti della sostituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) con il Dipartimento dei servizi tecnici regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attribuzione delle funzioni relative ai progetti concernenti il sistema di telerilevamento aereo per la gestione integrata del territorio e le tecnologie di elaborazione e rilevamento delle risorse agrometeoambientali del sud e con il Dipartimento della funzione pubblica della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri per le funzioni relative al progetto « polimodello informativo per servizi pubblici ».

Con lo stesso provvedimento legislativo di urgenza veniva ancora devoluta, a seconda della loro materia la competenza alla definizione dei lavori eseguiti in tutto o ancora in parte da parte dell'Agenzia *riflettenti opere idriche o irrigue sulla base di ordinanze del Dipartimento della protezione civile e per suo conto.*

Ancora una mancata conversione produsse un nuovo decreto-legge riproduttivo 9 dicembre 1994, n. 675, che presentava una variante ed alcune aggiunte e/o modifiche:

a) il riferimento all'articolo 2 decreto-legge 30 novembre 1994, n. 658, in luogo di quello del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 559 reiterato e, a sua volta, riproduttivo del decreto-legge 30 luglio 1994, n. 478;

b) attribuzione delle competenze al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per la risoluzione transattiva delle controversie riguardanti l'esecuzione delle infrastrutture serventi le aree industriali (articolo 32 legge 14 maggio 1981, n. 219 di conversione del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75 recante ulteriori interventi a favore delle popolazioni campane e lucane colpite dagli eventi sismici del 1980/81);

c) introduzione esplicita del concorso per titoli da parte delle amministrazioni alle quali è stato assegnato il personale della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini dell'inquadramento degli organici aumentati di numero pari alle unità assegnate;

d) conferimento « pro tempore » all'Ente di promozione società finanziaria agricola meridionale (FINAM, in liquidazione dei compiti di prevenzione degli incendi, di manutenzione, di custodia e di sorveglianza strettamente necessari per assicurare l'incolumità delle persone e la conservazione del patrimonio boschivo e forestale, in attesa del trasferimento alle regioni dei contratti in esecuzione non oltre il 31 dicembre 1994. Il detto decreto-legge, decaduto con il decorso dei 60 giorni di validità, venne reiterato con decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, identico al precedente salvo il diverso riferimento all'articolo 2 decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26 reiterativo del precedente 30 novembre 1994, n. 658 cui faceva indicazione il decreto-legge decaduto. Con legge 7 aprile 1995, n. 104 tale ulteriore decreto-legge veniva finalmente convertito senza modificazioni. La Corte non può a questo punto non rilevare che la liquidazione dell'Agenzia per la promozione del Mezzogiorno e connessi enti di promozione con il sovrapposto Dicastero ministeriale, le regole del trasferimento di competenze alle singole amministrazioni centrali, le forme di erogazioni finanziarie, l'avvio degli interventi per settori a favore delle aree depresse del territorio nazionale, la sistemazione del personale degli organismi soppressi hanno formato oggetto di numerosi decreti-legge non convertiti e reiterati con modificazioni variative o aggiuntive inizialmente con distinta ripartizione delle due predominanti materie del trasferimento e dell'avvio che hanno abdicato non poco alla chiarezza e unicità delle disposizioni con difficoltà interpretative che hanno messo a dura prova non soltanto gli organi ministeriali subentranti, ma anche la linearità della stessa fase di liquidazione degli organi già deputati alla promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Il fenomeno se non giustificato va tuttavia reso meritevole di considerazione se si tiene conto oltre che alla complessità e alla vastità della materia da legiferare anche, e forse essenzialmente, alla vicenda della successione nell'arco di un triennio di tre composizioni di Governo con diversità di indirizzi politico-amministrativi che ha posto il Parlamento a noti e più gravi problemi da risolvere influenti sul procedimento di conversione di una molteplicità di decreti-legge che, specialmente dopo le elezioni politiche per l'undicesima legislatura, sono stati emanati per ritenuta straordinaria necessità e urgenza. Auspica comunque la Corte che la materia degli interventi agevolativi e di promozione per lo sviluppo delle aree depresse nel territorio nazionale e la definizione conclusiva dei trasferimenti, per effetto della cessazione delle autonome sovvenzioni al Mezzogiorno, possano trovare collocazione in un nuovo testo unico, riproduttivo, modificativo e aggiuntivo, della caotica legislazione in atto che sostituisce il precedente testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvati con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. — STRUMENTI OPERATIVI EREDITATI DALL'AGENZIA.

Con la soppressione dell'Agenzia a far data dal 1° maggio 1993 è subentrato l'intervento ordinario esteso dal Mezzogiorno a tutte le aree depresse del territorio nazionale da parte delle singole amministrazioni pubbliche individuate dal decreto-legislativo 3 aprile 1993, n. 96 per la gestione, successivamente alle operazioni finanziarie del Commissario liquidatore, delle residue disponibilità derivanti dagli stanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 e dall'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1992, n. 488.

L'Agenzia operava nell'ambito di un piano triennale di interventi contemplato dall'articolo 2 della legge 1 dicembre 1983, n. 651 richiamato, come piano triennale di sviluppo, dalla richiamata legge istitutrice (4) dell'Agenzia, annualmente aggiornato nonché di piani annuali di attuazione.

Come è noto la rinnovabilità del piano triennale scivolava gradualmente con gli aggiornamenti di guisa che il primo piano per il triennio 1985-87 venne a rinnovarsi per il triennio 1987-89 per effetto dell'aggiornamento deliberato dal CIPE il 29 dicembre 1986 e successivamente per il triennio 1988-90 per delibera CIPE 3 agosto 1988 e infine per il triennio 1990-92 per delibera sempre del CIPE del 29 marzo 1992.

Il riferimento al testo unico delle leggi sul Mezzogiorno nella legge 1° marzo 1983, n. 651 e la soppressione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno e del connesso dipartimento per gli interventi straordinari disposti dall'articolo 2 della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488, hanno coinvolto sia il piano triennale che quelli annuali di attuazione per la loro operatività oltre l'anno 1992.

Gli ulteriori strumenti di operatività dell'ex Agenzia erano rappresentati dall'accordo di programma di cui all'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64 e col quale, in attuazione degli interventi previsti nel piano triennale, si attuava l'iniziativa integrata e coordinata di regioni, enti locali, amministrazioni ed enti pubblici, dalle intese di programma con cui si creava un vincolo susseguente all'accordo di programma fra i soggetti interessati per la realizzazione di specifici progetti, e dai contratti di programma ossia di accordi fra amministrazioni pubbliche e soggetti privati per l'assunzione di impegni per la realizzazione di opere all'uopo negoziate.

Già nel corso della gestione commissariale il governo si dava carico di identificare quali degli strumenti di cui si serviva l'ex Agenzia potessero essere utilizzati anche in sede di intervento ordinario e con decreto-legge 8 marzo 1994, n. 155 reiterato con decreto-legge 6 maggio 1994, n. 270 non più riprodotto ma inglobato per la parte non superata dagli eventi nel convertito decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, si dava cura di definire esplicitamente i concetti, non soltanto di aree depresse, ma di programmazione negoziata, accordo di programma,

(4) Legge 1° marzo 1986, n. 64.

contratto di programma e intesa di programma posto che il primo, il terzo e il quarto degli istituti non avevano un esplicito supporto normativo (5) e il secondo era solo delineato nei contenuti dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'intervento ordinario che è succeduto alla soppressione dell'ex Agenzia si rivolge pertanto a tutte le aree depresse e si attua mediante gli atti di contrattazione, di accordo o di intesa suindicati.

5. — LA GESTIONE COMMISSARIALE.

Fermata al 14 aprile 1993 l'operatività dell'Agenzia di promozione dello sviluppo del Mezzogiorno e del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno medesimo (6) e soppressi dal 1° maggio successivo sia la stessa Agenzia che il Dipartimento ministeriale (7) ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo (riportato in nota 6), con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 aprile 1993 venne proceduto alla nomina di un Commissario liquidatore.

Ritiene la Corte che non abbia nuociuto alla gestione la duplice sussistenza, sia pure per un più che brevissimo periodo di tempo, di organi dell'Agenzia, soppressa solo a partire dal 1° maggio 1993 e del Commissario liquidatore, risultando evidentemente limitata l'attività dei primi all'espletamento di funzioni meramente amministrative e contabili ai fini della predisposizione dal conto consuntivo del primo quadrimestre 1993, posta la fine dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno alla data del 14 aprile 1993.

Secondo la previsione dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, così come integrato e specificato dai decreti-legge 9 agosto 1993 n. 285, 9 ottobre, n. 403 e 7 dicembre, n. 506 successivi, reiterati fino al decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito, senza modificazioni in legge 7 aprile 1995, n. 104, i compiti del Commissario liquidatore erano circoscritti al trasferimento delle funzioni già assolate dall'ex Agenzia alle pubbliche amministrazioni che, nell'ambito della loro attribuita competenza, sarebbero subentrate (8), (e con essa i beni strumentali) nonché alla chiusura finanziaria dei rapporti giuridici definiti o da definire, qualora dichiarati indilazionabili dalle amministrazioni competenti, già facenti capo alla medesima Agenzia o al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Questa duplice competenza attribuita al Commissario liquidatore non costituisce due ambiti distinti e separati l'un l'altro giacché l'attività di liquidazione dei rapporti, anche in linea puramente previsionale, presentava dubbi di esaurimento nel termine di scadenza del

(5) Per la programmazione negoziata si trovano riscontri in una delibera CIPI del 16 luglio 1986 e nella delibera CIPE 28 dicembre 1986 approvatrice del primo piano annuale di attuazione del piano triennale 1987-89.

(6) Articolo 1 decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

(7) Articolo 2 legge 19 dicembre 1992, n. 488 di conversione con modifiche del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415.

(8) Le funzioni invece del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno sono state attribuite *ope legis* al Ministero del bilancio e della programmazione economica (articolo 1, primo comma, decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96).

commissariamento, fissato al 31 dicembre 1993, e neppure entro i successivi dieci mesi destinati, per ultimo, dall'articolo 91, quinto comma del convertito decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, al compimento delle successive operazioni finanziarie e patrimoniali, attive e passive; e ciò per i tempi di procedure di assolvimento di impegni o insolutezza di mandati di pagamento per non alludere ad altre evenienze, sicché la risultanza di residui ne comportava, alla fine della gestione commissariale, il trasferimento alle amministrazioni subentranti.

L'attuazione del trasferimento affidata al Commissario è venuta quindi ad assumere la duplice fisionomia di passaggio di competenze dell'Agenzia soppressa, ripartite per singole pubbliche amministrazioni, e di sostanze finanziarie disponibili o anche soltanto impegnate ma non potute, nelle more del commissariamento, erogate.

Altro aspetto che la Corte ritiene di dover significare concerne la figura giuridica del Commissario che, malgrado la dizione riportata nel primo testo del secondo comma dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 poi emendato dal decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 403 a finire all'ultimo convertito 8 febbraio 1995, n. 32, non va considerato un vero e proprio successore della soppressa Agenzia e, come tale, abilitato ad assumere autonome e iniziali iniziative di intervento che invece involgono già la competenza delle subentranti amministrazioni pubbliche, bensì un organo esecutivo e limitatamente ai trasferimenti e alle liquidazioni di rapporti che siano comunque pendenti oltre ad altre secondarie attività, come quelle di gestione « pro tempore » del personale e di proroghe contrattuali per i servizi essenziali di funzionamento dell'ufficio cui è stato preposto.

I trasferimenti (per come si è detto) di competenze e di disponibilità residue (a parte quelli innumerevoli concernenti pratiche in corso di perfezionamento che il Commissario ha elencato in un molto voluminoso prospetto rassegnato alla Corte) sono avvenuti attraverso verbali, a volte, quando necessario, preliminarmente determinativi della materia ovvero lettere comunicative o note informative (quando trattavasi di puri movimenti finanziari) e, in base alla relazione sul consuntivo corrente dal 1° maggio al 31 dicembre 1993.

6. — PERSONALE.

La consistenza del personale ha registrato un costante decremento che, già verificatosi con pensionamenti anticipati, negli anni precedenti, si è poi intensificato con i provvedimenti di chiusura dell'Agenzia, e specie con quello iniziale del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96. Già nella precedente relazione al Parlamento (9) si era segnalato, alla data del 1° gennaio 1990, la riduzione di complessive 188 unità rispetto al 31 dicembre 1987 ma dopo un ulteriore triennio, e proprio nel corso della gestione commissariale, l'esodo si è maggiormente accentuato con una defezione di ben 863 unità raggiungendo,

(9) Senato della Repubblica, X Legislatura, Doc. XV, n. 173, pag. 188.

alla data del 22 settembre 1993, l'esigua cifra di 1.488 dipendenti. Se si fa conto che entro il nuovo termine di legge del 15 settembre 1993 (10), risultavano aver inoltrato domanda di trattenimento in servizio 1.288 unità, si spiega la finale consistenza dell'organico, a scadenza della gestione commissariale (11), in 1.259 con la cessazione del rapporto d'impiego, a decorrere dal 31 ottobre 1993, di duecento dipendenti che non avevano presentato la domanda oltre 29 unità che pur avendola presentata, hanno poi preferito il collocamento in quiescenza. Delle 1.259 unità di personale a gestione commissariale operativamente conclusa, 117 appartenevano al ruolo dei dirigenti e 1.142 a quello degli impiegati.

Come già accennato la serie dei decreti legge che hanno fatto seguito al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sino al finale provvedimento d'urgenza 8 febbraio 1995, n. 32 convertito senza modificazioni, ha creato una complessa vicenda non scevra di movimentazioni sindacali che hanno indotto il governo a tre diverse soluzioni di sistemazione del personale.

Con il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 era dettata una prima disciplina di regolamentazione del personale della soppressa Agenzia e degli Enti di promozione collegati nei termini che si possono racchiudere nelle seguenti determinazioni:

a) cessazione del rapporto di impiego alla data del 12 ottobre 1993 (12);

b) opzione, a domanda, per il personale in servizio alle due congiunte date del 14 agosto 1992 e 15 aprile 1993, per assunzione presso le pubbliche amministrazioni, oltre la Presidenza del Consiglio dei ministri, che sarebbero subentrate nella competenza già attribuita agli organi o enti soppressi di intervento straordinario nel Mezzogiorno;

c) assegnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri del personale² previa verifica della qualifica corrispondente su comunicazione del Commissario per il personale già dipendente dall'Agenzia;

d) collocazione in soprannumero nei ruoli delle amministrazioni assegnate;

e) utilizzazione da parte del Commissario e fino alla scadenza del suo mandato (13) di personale dell'ex Agenzia a prescindere dalla proposizione o meno della domanda di assunzione presso amministrazioni pubbliche subentranti nella competenza dell'Agenzia medesima;

f) assegnazione ai Dipartimenti e/o agli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri del personale non dell'ex Agenzia ma dei

(10) Introdotto con l'articolo 3 del decreto-legge 9 agosto 1993, n. 285 e poi riportato in successivi decreti-legge sino al finale convertito dall'8 febbraio 1995, n. 32.

(11) 31 dicembre 1993.

(12) Centottanta giorni seguenti alla data del 15 aprile 1993.

(13) 31 dicembre 1993.

ruoli della stessa Presidenza del Consiglio dei ministri distaccati al Dipartimento non più funzionante del Mezzogiorno;

g) sistemazione del personale degli Enti di promozione costituiti in società finanziarie (14) in base alle norme vigenti in materia societaria e ai provvedimenti di riordino strutturali adottati dal Ministero del tesoro.

In presenza dell'intervenuto decreto legge 19 novembre 1992, n. 384 convertito, con modificazioni, in legge 14 novembre 1992, n. 438 sul blocco temporaneo del pensionamento di anzianità si presentò il quesito se il divieto potesse riguardare anche quel personale dell'ex Agenzia pensionato, per omissione di domanda di assegnazione ad amministrazioni pubbliche ma trattenuto per esigenze commissariali e sino alla scadenza del 31 dicembre 1993; non trovarono scelta le prospettive opposte di una inapplicabilità del blocco per l'inconciabile equiparazione fra un trattenimento e una revoca del collocamento a riposo di guisa che con la cessazione del trattenimento dovesse rivivere l'anteriore situazione di quiescenza, a pena di una disparità di trattamento fra personale semplicemente a riposo dal 31 ottobre 1993 e altro pure a riposo ma trattenuto ulteriormente e, di converso, di un'applicabilità del blocco sul presupposto del trattenimento come forma di prolungamento di servizio stipendiato.

Altra problematica si riferiva alla diversa posizione del personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio e in servizio presso il Dipartimento per il Mezzogiorno, nel numero di 72 unità che, a parte l'esonero dalla presentazione della domanda per essere trattenuto in servizio in quanto non appartenente all'ex Agenzia, era escluso dall'opzione per il collocamento a riposo e aveva soltanto la prospettiva del rientro agli altri dipartimenti e/o uffici della Presidenza del Consiglio di presidenza con mansioni diverse da quelle dapprima esercitate.

Un terzo quesito riguardava la assegnazione del personale dell'Agenzia alle amministrazioni pubbliche che poteva consentire l'attribuzione di compiti diversi da quelli esercitati e, a seconda della destinazione da parte della Presidenza del Consiglio, poteva procurare una diversa posizione di stato nei ruoli di inquadramento (ed è questa, come si è detto, una delle ragioni del sensibile esodo che si è verificato).

Si registrava inoltre l'omessa inclusione fra le amministrazioni di assegnazione di quelle delle regioni ed enti locali con preoccupazioni di trasferimenti per il personale periferico e, infine, l'omissione di ogni previsione per il personale degli enti di promozione che non fossero costituiti in società finanziarie (FORMEZ ed IASM).

Ma la problematica maggiore che si pose col decreto legislativo consisteva nel trattamento economico del personale dell'ex Agenzia che, per effetto dell'inquadramento presso le amministrazioni pubbliche e in base ad un criterio di pianificazione con quello già appartenente a tali amministrazioni sarebbe stato privato di quegli emolumenti aggiuntivi che per atti amministrativi o per accordi con le orga-

(14) FINAM, INSUD, FIME, ITALTRADE.

nizzazioni di categoria (15) fruivano, nel corso del servizio reso in precedenza.

Con il decreto legge 9 ottobre 1993, n. 403 cambiava lo scenario del procedimento di passaggio del personale alle amministrazioni pubbliche che non sarebbe avvenuto più in via diretta ma attraverso un inquadramento provvisorio per non oltre un biennio in un ruolo transitorio ad esaurimento istituito presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il decreto legge 9 ottobre 1993, n. 403 non veniva convertito in legge e la disciplina del personale dell'ex Agenzia e degli enti di promozione veniva ripresa col decreto legge reiterativo 10 giugno 1994, n. 355, pure non convertito, sino al convertito decreto legge 8 febbraio 1995, n. 32.

La nuova normativa ha ancora innovato, rettificato e integrato le precedenti statuizioni introducendo anzitutto la possibilità di revoca dell'inoltrata domanda di trattenimento in servizio all'evidente fine di incrementare un esodo di personale che avrebbe ridotto l'entità delle assegnazioni.

I trasferimenti non sarebbero poi avvenuti attraverso il passaggio in un costituito ruolo presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica ma per diretto inquadramento non solo nelle già previste amministrazioni statali e locali ma con estensione a quelle degli enti pubblici non economici esercenti pubblici servizi e alle aziende municipalizzate (allo scopo di ridurre il procedimento di mobilità per il personale in esubero non assegnato e non assegnabile) previa assegnazione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri per le amministrazioni statali o dei Ministri competenti di concerto coi Ministri del bilancio e della programmazione economica, della funzione pubblica e del tesoro per le amministrazioni regionali o locali che ne avessero fatto esplicita richiesta. Avverso l'attribuzione della qualifica è stato poi, per ovvie garanzie di tutela dei diritti, previsto un ricorso in opposizione, e in ordine al pensionamento anticipato si è risolto positivamente il quesito riconoscendo la inapplicabilità del blocco delle pensioni di anzianità di cui all'articolo 1 primo comma del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438 e modificato dall'articolo 21 ottavo comma, della legge 24 dicembre 1992, n. 5311; ed infine, quanto all'assegno personale pensionabile è stato posto il limite di non oltre 1.500.000 lorde che, presumibilmente, ha provocato l'ultimo rilevante esodo negli ultimi mesi della gestione commissariale. Per ultimo al personale che aveva richiesto il trattenimento in servizio è stata offerta l'opzione fra il congiungimento o la separazione dei periodi di servizio presso l'ex Agenzia e presso la nuova amministrazione pubblica ai fini di una doppia o unificata pensione a fine servizio.

La Corte rileva, in proposito, che la serie di normative che si sono sovrapposte dall'epoca della soppressione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ha via via risolto quesiti ma ha

(15) Nell'ultimo contratto per il triennio 1988-1990 poi prolungato stipulato il 17 dicembre 1990 riportato in appendice.

anche creato problemi interpretativi e applicativi postulativi di un ampio contenzioso che investe prevalentemente le problematiche relative al trattamento giuridico ed economico del personale, in attività di servizio e in quiescenza.

7. - GLI ENTI DI PROMOZIONE.

Con la soppressione dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno si è posto il problema del destino che si sarebbe dovuto dare agli enti di promozione i quali, come è noto, erano sorti nel 1960 per iniziali esigenze di decentramento della prima istituzione creata per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (16) e assunsero la loro attuale denominazione con l'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 istitutiva dell'Agenzia.

Per il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1987, n. 58 di riordinamento gli enti di promozione erano costituite le società per azioni di cui al successivo allegato, il Centro di formazione e studi per il Mezzogiorno FORMEZ e l'istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno IASM da ritenersi nel novero delle associazioni non riconosciute.

Le dotazioni finanziarie degli enti si costituivano da parte dell'ex Agenzia sia per la formazione del capitale sociale sia per contribuzioni in conto capitale sia attraverso fondi di rotazione, e, inoltre, da provviste delle istituzioni comunitarie e internazionali e da finanziamenti di istituti di credito meridionali.

In tal modo nell'attività operativa l'Agenzia assumeva il duplice aspetto di interventrice diretta e tramite gli enti di promozione che pertanto risultavano organismi ausiliari della finanziatrice.

Gli interventi degli enti di promozione costituiti in società finanziarie si risolvevano in partecipazioni a capitale di rischio delle imprese produttrici in situazioni, salve eccezioni, sempre di minoranza e soltanto dopo il decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno 26 ottobre 1989 (in *Gazzetta Ufficiale* 9 dicembre 1989, n. 285) anche in costituzione di fondi di rotazione presso gli stessi enti di promozione ai fini dell'attribuzione di risorse per finanziamenti pubblici di cui gli enti rimanevano proprietari per procedere ad investimenti duraturi nel senso di successivi impieghi con riafflusso progressivo degli ammortamenti onde la necessità di una contabilità separata.

Per la loro natura giuridica di enti privatistici e per la loro funzione integrativa che escludeva ogni posizione atomistica e/o autononistica, le società finanziarie avrebbero potuto meglio della mano pubblica facilitare i procedimenti di intervento per celerità di adempimenti e valutazione delle opere sovvenzionate onde l'ulteriore ragione della loro esistenza.

(16) La cosiddetta Cassa per il Mezzogiorno istituita con legge 10 agosto 1950, n. 648

Con l'articolo 11 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 gli enti di promozione non hanno seguito la sorte dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno ma le loro competenze sono state conferite al ministero del tesoro che, previo commissariamento e qualora non ritenuti sopprimibili con la loro messa in liquidazione, avrebbe dovuto procedere al riordino, alla ristrutturazione e alla privatizzazione secondo criteri di razionalità ed efficacia. Il riassetto per gli enti di promozione non costituiti in società finanziarie, FORMEZ e IASM, è stato devoluto rispettivamente al dipartimento della funzione pubblica e al ministero dell'industria, commercio e artigianato.

I decreti-legge (17) che sono susseguiti al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, a partire da quello del 10 giugno 1994, n. 355 e fino all'ultimo convertito in legge 7 aprile 1995, n. 104 hanno provveduto a disciplinare l'esodo e la riassunzione presso altre amministrazioni del personale con le procedure chiarite nella presente relazione al pertinente capitolo.

Gli sviluppi successivi della fase di riordino o riassetto non riguardano la presente relazione che deve fermarsi al momento della chiusura definitiva dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno estensibile al successivo periodo della gestione liquidatoria.

Le partecipazioni delle società finanziarie risultano dalle situazioni patrimoniali indicate nel seguente quadro:

(17) Sono stati ben nove prima dell'ultimo 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni, in legge 7 aprile 1995, n. 104 e precisamente: decreti legislativi 9 agosto 1993, n. 285, 9 ottobre 1993, n. 403, 7 dicembre 1993, n. 508, 7 febbraio 1994, n. 95, 9 aprile 1994, n. 228, 10 giugno 1994, n. 355, 8 agosto 1994, n. 491, 7 ottobre 1994, n. 570, e 9 dicembre 1994, n. 675.

Esercizi	Enti	Partecipazioni
1990	INSUD	293.864.085.000
	FINAM	76.698.430.000
	FIME	161.550.000.000
	ITALTRADE	20.000.000.000
1991	INSUD	293.864.085.000
	FINAM	146.638.430.000
	FIME	161.550.000.000
	ITALTRADE	20.000.000.000
1992	INSUD	293.864.085.000
	FINAM	146.638.430.000
	FIME	161.550.000.000
	ITALTRADE	20.000.000.000
1993 (*)	INSUD	286.111.400.000
	FINAM	176.638.430.000
	FIME	161.550.000.000
	ITALTRADE	20.000.000.000

(*) (primo quadrimestre e il residuo periodo)

8. - PROVVEDIMENTI PER LA CALABRIA.

La Corte ritiene, a chiusura dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, di dover ragguagliare il Parlamento anche sulla residua situazione della gestione delle provvidenze per la regione calabra, che, come è noto, furono recate dalla legge 26 novembre 1955, n. 1177 modificata dalla legge 10 luglio 1962, n. 890 e poi integrate per gli interventi diretti alle agevolazioni nei confronti dei comprensori di bonifica e di forestazione e di trasferimenti degli abitati al fine della sistemazione idrogeologica del suolo e della istituzione dei parchi nazionali dalla legge 28 marzo 1968, n. 437.

Gli interventi predisposti dall'allora funzionante Cassa del Mezzogiorno furono poi devoluti a titolo di successione dall'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.

Il quadro generale della gestione nell'ultimo quadriennio, con consuntivo separato, risulta, in termini finanziari, dai seguenti prospetti anteriormente ai trasferimenti:

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ANNO	PROG. GEN.	DOTAZIONE	AUMENTI	IMPIEGHI	AUMENTI	DISPONIBILI	DIMINUZ.	IMPEGNI	AUMENTI	SPESA	AUMENTI
1990	592.634.910.432	599.440.480.040	+ 328.924.077	22.618.399.691	1.243.908.186	76.822.180.349	4.236.468.330	551.726.246.255		521.675.043.798	
1991	592.634.910.432	600.204.909.586	+ 764.4.9.546	523.514.046.612	895.746.931	76.690.862.974	1.311.317.375	554.156.435.683	2.430.189.428	523.105.866.884	1.430.821.046
1992	592.634.910.432	600.484.835.606	+ 279.926.020	524.500.033.665	985.987.053	75.984.801.941	706.061.033	554.361.474.754	105.039.070	524.070.934.910	965.068.026
1993	592.634.910.432	600.456.431.756	+ 11.596.150	524.687.282.437	187.248.782	75.809.149.309	175.652.632	554.421.501.320	60.026.566	524.367.781.235	296.846.345

ANDAMENTO DOTAZIONE FINANZIARIA

ANNO	FONDO DI DOTAZIONE	FONDO DA PROVENTI	AUMENTI O DIMINUZIONI	FONDO DA CREDITORI	AUMENTI O DIMINUZIONI
1990	565.892.291.537	32.816.784.660	+ 432.380.756	731.403.843	- 103.456.679
1991	565.892.291.537	33.210.534.238	+ 393.749.578	1.102.083.811	+ 376.679.968
1992	565.892.291.537	33.624.854.228	+ 414.319.990	967.689.841	- 134.393.970
1993	565.892.291.537	33.929.387.070	+ 304.532.842	674.753.149	- 292.936.692

ANDAMENTO DEGLI IMPIEGHI

	1990	1991	1992	1993
Totale	522.618.299.691	523.514.040.612	524.500.033.665	524.687.282.447
Infrastrutture	369.171.202.506	369.986.421.051	372.447.380.093	373.561.596.160
Aumenti o diminuzioni	+ 1.114.576.067	+ 815.218.485	+ 2.460.959.042	+ 1.114.576.067
Incentivi	64.466.853.228	64.466.853.228	64.466.853.228	64.466.853.228
Aumenti o diminuzioni	0	0	0	0
Programmazione tecnica	10.144.123.472	10.144.123.472	10.144.123.472	10.144.123.472
Aumenti o diminuzioni	0	0	0	0
Anticipazioni	74.013.841.438	74.629.446.039	73.122.953.361	72.305.583.639
Aumenti o diminuzioni	0	0	0	0
Spese generali	3.879.023.091	3.879.023.091	3.889.624.756	3.889.624.756
Aumenti o diminuzioni	0	0	0	0
Iscrizione fondi	14.778.765	14.778.765	14.778.765	14.778.765
Aumenti o diminuzioni	0	0	0	0
Interessi bancari	928.477.128	393.400.963	414.319.990	304.532.842
Aumenti o diminuzioni	+ 430.587.996	-535.076.165	+ 204.198.027	-109.787.148

9. — CONSUNTIVI PER L'ESERCIZIO 1992 E PRECEDENTI.

Va innanzitutto ripetuto che per effetto della scadenza di proroga degli organi amministrativi dell'Agenzia, alla data del 30 aprile 1993, come dalla prescrizione dell'articolo 1 decimo comma del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1992, n. 488, si è avuta l'anticipazione di un mese sulla data utile per la deliberazione del bilancio consuntivo in esame rispetto a quello del 31 maggio secondo la direttiva 11 ottobre 1986 da Ministri del tesoro e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno emanata ai sensi dell'articolo 4 settimo comma della legge 1° marzo 1986, n. 64. La coincidenza peraltro della data di scadenza di proroga e la data finale di delibera del consuntivo ha indotto il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, con direttiva del 22 marzo 1993, a fissare entro il 15 aprile 1993, la data di approvazione del bilancio al fine di consentire gli ulteriori adempimenti sul bilancio da parte degli organi vigilanti e di controllo.

L'anticipata data di delibera del consuntivo, peraltro, non ha consentito tutti i riscontri e le conferme da parte degli organi ministeriali e degli istituti creditizi, senza però che i dati riportati nel documento contabile risultassero alterati in base alla documentazione dell'Agenzia. In particolare emerge dalla relazione illustrativa la mancata ricezione al momento della delibera di approvazione del consuntivo, dell'estratto conto del Banco (ora Banca) di Roma e l'assicurazione ministeriale (Tesoro) della riacquisizione al fondo di dotazione dell'Agenzia di 170 miliardi destinati ad « interventi a favore delle zone colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'ottobre-novembre 1991 » di cui ai decreti legge 31 ottobre 1991, n. 374 e 2 gennaio 1992, n. 3 nella ripartizione di 120 miliardi per il 1991 e di 50 miliardi per il 1992. Non essendo stati convertiti detti decreti-legge purtuttavia, in presenza della legge 23 dicembre 1992, n. 505 regolante la medesima materia, la complessiva somma di cui sopra è stata riportata nella situazione patrimoniale nell'ambito dei crediti verso il Tesoro per assegni annuali da incassare.

Per effetto della disposta chiusura dell'Agenzia in sede di consuntivo non è stata ovviamente predisposta la previsione triennale dell'entrata e della spesa.

Preliminarmente all'analisi dei quadri relativi ai conti economici e alla situazione patrimoniale la Corte ritiene esaminare le categorie delle risorse disponibili, di quelle programmate e delle altre finanziarie sulle quali l'Agenzia ha potuto assumere impegni ed i conseguenti pagamenti.

In ordine alla disponibilità, secondo la relazione illustrativa, si ha un importo finale di 96.656.076 milioni che si ricava dai seguenti quadri:

95.925.882.000.000	-	dotazione complessiva dell'Agenzia
83.205.282.000.000		iscritte già nel bilancio 1991
12.720.600.000.000	-	dotazione per il 1992

95.925.882.000.000	+	dotazione complessiva dell'Agenzia
730.194.000.000		risorse comunitarie FESR
<u>96.656.076.000.000</u>		risorse disponibili e/o utilizzabili

Secondo la relazione illustrativa il deficit di programma (programmazione meno risorse disponibili) risulterebbe per 4.134.632.000.000 inferiore di 1.019.161.000.000 rispetto a quello del 1991 (5.153.793.000.000) secondo il seguente quadro:

84.969.344 milioni	+	Programmazioni a tutto il 1991 (18)
12.575.864 milioni		Programmazioni per il 1992
<u>97.545.208 milioni</u>	+ o	Programmazioni totali a tutto il 1992
	-	
96.656.076 milioni	=	
889.132 milioni	+	
<u>3.245.500 milioni</u>		Disponibilità per contratti programma da integrare per nota MISM 6/12/90 (vedi retro consuntivo 1991)
<u>4.134.632 milioni</u>		

In ordine, infine, alle risorse finanziarie impegnabili ed erogabili nell'esercizio dalla relazione illustrativa emerge un importo di lire 29.720.083 milioni rispetto alle risorse finanziarie per il 1991.

Su tali risorse finanziarie sono stati assunti impegni per 6.779,619 milioni inferiori per lire 1.256.030 milioni rispetto al 1991 ripetendo un decremento che ora viene giustificato, malgrado il notevole impulso dato negli interventi per incentivi industriali (+ 331 per cento), in ragione della riduzione a meno dello 0,50 per cento della conclusione degli impegni per infrastrutture e nell'ambito degli ultimi tre piani annuali.

Il bilancio risulta redatto con gli stessi criteri adottati nel triennio 1987-89 su cui la Corte ha già relazionato (19) e alle cui osservazioni generali si fa espresso rinvio (20) a riguardo della conformità del documento secondo l'ordinamento contabile dell'Istituto e dei criteri classificatori delle entrate e delle spese in base a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979 n. 696 nonché delle esposizioni delle voci proprie del sistema di contabilità patrimoniale e dell'elencazione dei titoli nell'ambito dei quali far luogo all'assoggettare degli impegni e al contestuale pagamento.

L'articolazione orientativa degli elementi di bilancio ripropone l'ordine tradizionale di:

- a) un conto economico;
- b) un rendiconto finanziario della gestione separata;

(18) Con una differenza di 667 milioni rispetto al dato precedente di cui al consuntivo 1991 su contratto di programma Texas e delibere CIPE 3 agosto 1988 e MISM 1° ottobre 1988.

(19) Vedi nota 19.

(20) X Legislatura - Senato della Repubblica - Doc. XV, n. 173.

c) una situazione patrimoniale unica per entrambe le gestioni dell'Agenzia e della gestione separata;

aggiungendo, il bilancio della « gestione separata per la quale la Corte non può, in proposito, ancora una volta, che richiamarsi ai rilievi già espressi nella precedente relazione (21) relativi non soltanto alla esigenza di un separato conto consuntivo della gestione separata ma altresì di un'autonoma redazione della situazione patrimoniale che, invece, ha continuato ad essere inglobata in quella dell'Agenzia conciliando l'inconciliabile rappresentazione dei dati commistando il sistema finanziario (della gestione separata che ha tenuto la contabilità recando le modalità dell'ex Cassa per il Mezzogiorno) con quello patrimoniale proprio dell'Agenzia. Non va sottaciuto, con l'occasione, che il rendiconto dell'altra gestione separata terremoto; affidata, come detto, all'Agenzia con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 con consuntivo a parte e risulta composto sia dal conto economico che dalla finale situazione patrimoniale come emerge anche dal verbale n. 344 del 13 aprile 1993 del Collegio dei revisori.

Nell'imminenza della data di cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno alla data del 15 aprile 1993, così come disposto dall'articolo 2 del Decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito con modificazioni in legge 19 dicembre successivo n. 488, il Collegio dei revisori nei due giorni antecedenti più che esprimere generali rilievi sulla gestione si è indotto a muovere raccomandazioni per l'ultimo rendiconto del successivo quadrimestre dell'anno 1993 in ordine all'eliminazione delle partite scritturate ma in sospeso, alla contabilizzazione dei pagamenti e dei pignoramenti disposti dall'autorità giudiziaria e dall'acquisizione delle rendicontazioni delle somme corrisposte al CRAL nel corso dei due ultimi esercizi non senza censurare, in ordine alla gestione separata terremoto, l'erronea apposizione in bilancio alla voce « accantonamenti » dell'impegno in eccedenza per lire 22.579.695.723 che, invece, sarebbe dovuto apparire nella voce dell'attivo « disavanzo dell'esercizio 1991 » benché, in effetti, per disimpegni conseguenti a revoche ed economie nell'esercizio 1992 per lire 18.987.580.046, l'eccedenza si sia ridotta a lire 4.142.937.159 (*rectius*: 4.142.937.229) calcolando il risultato della somma algebrica di meno lire 5.114.500.000 per revoca di contributi FESR dalla CEE e più lire 4.563.648.518 per proventi di esercizio. Ha rilevato, inoltre, il Collegio dei revisori, sempre in ordine al consuntivo della Gestione separata terremoto, omessa assunzione di impegni contabili nel corso dell'esercizio per la tardiva operatività della delibera CIPE 30 dicembre 1992 ma nel contempo le intervenute approvazioni tecniche di definitive istruttorie per complessive lire 217.387.799.671. Sia per tale somma che per il residuo di eccedenze di impegni nelle citate lire 4.142.937.159 (*rectius* 4.142.937.229) sarebbe occorsa la loro sistemazione contabile al tempo dell'applicazione della legge n. 30 del 1992. La Corte non può che condividere sia l'indirizzo assunto dal Collegio dei revisori sia la sostanza e il fondamento del rilievo sul consuntivo della Gestione separata terremoto.

Si espone il risultato economico dell'esercizio 1992.

(21) X Legislatura - Senato della Repubblica - Doc. XV n. 179, pag. 321 e segg.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I. CONTO ECONOMICO

SPESE ED ONERI

SPESE ED ONERI		PROVENTI	
1	Spese per attività istituzionali - finanziamento ad enti e organismi per attività di partecipazione, assistenza e formazione operatori pubblici e privati..... - concessione di agevolazioni ed incentivazioni di attività economiche - finanziamento progetti regionali, interregionali e di interesse nazionale	162.480.350.000 1.661.876.741.091 1.489.519.926.751	1 Assegnazioni dello Stato - per attività istituzionali..... - per la Gestione Separata..... - per funzionamento..... 7.409.947.868.000
2	Trasferimenti alla Gestione Separata.	3.313.877.017.842	2 Finanziamenti e prestiti per attività istituzionali: a) organismi nazionali..... b) organismi comunitari..... c) organismi internazionali..... 7.491.944.124 1.372.033.795.712
3	Spese per altre attività.....	1.354.150.000.000	3 Risorse finanziarie degli esercizi precedenti
4	Spese funzionamento - organi istituzionali..... - generali di amministrazione..... - oneri personale..... - fondo liquidazione personale..... - prestazioni e consulenze..... - oneri tributari..... - oneri finanziari..... - altre spese.....	991.503.949.462 1.011.219.780 63.744.561.892 227.837.648.217 77.697.510.716 7.056.202.003 12.527.283.130 678.832.910	4 Proventi - interessi attivi su: a) conti correnti bancari..... b) fondi vincolati o destinati..... c) diversi..... - partecipazioni e dividendi, enti ed organismi controllati o collegati..... - sopravvenienze attive ed insussistenti passive..... - altri proventi..... - risorse finanziarie enti convenzionati - quote esercizio..... 68.824.692.352 1.166.400.000 481.372.695 224.829.088 4.604.736.276
5	Ammortamenti e accantonamenti - ammortamento immobili..... - ammortamento impianti e attrezzature..... - ammortamento mobili e macchine di ufficio..... - accantonamenti.....	390.553.258.648 685.176.914	5 Rimborsi diversi..... 75.302.030.411 1.016.791.070
6	Somme da destinare in base a programmi..... Avanzo economico.....	2.744.325.732.316 70.697.294.135	Disavanzo economico..... TOTALI A PAREGGIO.....
TOTALI A PAREGGIO.....		8.865.792.429.317	8.865.792.429.317

È dato rilevare un avanzo economico per lire 70.697.294.135 risultante dalla differenza di lire 8.865.792.429.317 di proventi e lire 8.795.095.135.182 di spese con un decremento nella parte passiva di oltre 721 miliardi imputabile alle ridotte rimesse del Ministero del tesoro che ha cagionato un arretrato di pagamenti per oltre 3.618 miliardi.

In ordine poi alle singole voci del conto economico la più rilevante categoria di spese è quella relativa alle attività istituzionali che, come emerge dal prospetto sovrascritto, segna una cifra che rappresenta pur sempre un decremento nella percentuale del 27,4 per cento rispetto all'esercizio precedente e si avvicina per lieve eccesso a quella dell'ultimo esercizio (1989) considerato nella precedente relazione (22). La ragione della diminuzione, è doveroso ripeterlo, è data dalla limitata rimessa delle disponibilità finanziarie nelle casse dell'Agenzia. Non va sottaciuto in merito che la contrazione di spese per tali attività istituzionali ha toccato le partecipazioni agli enti di promozione e all'istituto di credito CIS nonché i finanziamenti ai progetti regionali a fronte di incremento per la parte che riguarda le agevolazioni e gli incentivi ove la maggiore incidenza si è avuta per le agevolazioni tariffarie in Sardegna.

La diminuzione dell'entità dei trasferimenti alla gestione separata rispetto all'esercizio precedente rappresenta invece la costante della progressiva riduzione della trattazione della residua attività dell'ex Cassa per il Mezzogiorno per la quale, dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 (articolo 5) venne istituita tale gestione.

La terza voce del conto economico riguarda, come di consueto, le spese per lo svolgimento di altre attività dell'Agenzia esplicate naturalmente in base alle disposizioni normative vigenti e comprendono fra l'altro, per l'esercizio in esame, erogazioni per conto del Ministero per gli interventi del Mezzogiorno riguardanti sia studi ai sensi della legge 17 novembre 1984 n. 775 di conversione del decreto legge 18 settembre 1984, n. 581 che indennità a personale operante presso il dicastero nonché oneri di funzionamento.

L'indicazione numerica segue un ulteriore decremento sia rispetto all'analoga voce dell'esercizio precedente che di quello del 1989 ultimo relazionato dalla Corte dei conti al Parlamento.

Per maggiore intelligenza sul complesso di questo terzo gruppo di attività si riporta l'apposita tabella allegata al conto economico dell'esercizio.

(22) Vedi nota n. 23.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

I - SPESE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI		(Spese ed oneri)
1/A - <i>Finanziamento ad Enti ed Organismi per attività di partecipazione, assistenza e formazione operatori pubblici e privati</i>		
• Partecipazione agli Enti di promozione.....	30.000.000.000	
• Conferimento agli Enti di promozione.....	115.069.150.000	
• Fondo di rotazione agli Enti di promozione.....	6.700.000.000	
• Partecipazione all'Istituto di Credito C.I.S.	10.711.200.000	
	<u>162.480.350.000</u>	162.480.350.000
1/B - <i>Concessione di agevolazioni ed incentivazioni di attività economiche</i>		
• Contributi in conto capitale ad iniziative industriali.....	1.147.385.919.394	
• Infrastrutture connesse a contratti e intese di programma.....	53.198.070.300	
• Agevolazioni tariffarie Sardegna.....	16.835.679.814	
• Occupazione giovanile (legge n. 113 del 1986).....	49.151.047.000	
• Contributi in conto interessi per mutui industriali.....	395.306.024.583	
	<u>1.661.876.741.091</u>	1.661.876.741.091
1/C - <i>Finanziamento progetti regionali, interregionali e di interesse nazionale</i>		
• Sostegno alla innovazione e offerta formativa.....	233.577.252.436	
• Turismo.....	120.866.658.833	
• FIO.....	90.581.230.990	
• Studi, progettazioni ed opere per:		
- aree attrezzate di sviluppo industriale.....	318.383.223.592	
- aree irrigue.....	255.197.343.529	
- sistemi idrici.....	238.135.530.134	
- sistemi urbani.....	124.023.090.732	
- disinquinamento area napoletana....	31.876.000.000	
• Gestione infrastrutture.....	74.352.508.290	
• Fondo definizione progetti strategici e attivazione accordi programma.....	2.000.000.000	
• Sostegno tecnico finanziario Comunità Montane.....	527.088.215	
	<u>1.489.519.926.751</u>	1.489.519.926.751
TOTALE SPESE PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALI.....		<u>3.313.877.017.842</u>
3 - SPESE PER ALTRE ATTIVITÀ		
3/A - <i>Trasferimento fondi legge n. 64 del 1° marzo 1986</i>		
<u>Regioni</u>		
• Programmi regionali di sviluppo.....	4.391.100	
• Incentivi all'artigianato.....	30.967.607.832	
	<u>30.971.998.932</u>	30.971.998.932

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

3/B - Trasferimento fondi FESR		
- FESR in quota		
• Regioni	169.526.684.348	
• Ricostruzione zone terremotate 1980	—	
• S.I.P.	6.152.000.000	
• ENI metanizzazione	23.187.090.000	
- FESR fuori quota		
• Siderurgia.....	1.473.233.062	
• Ampliamento	17.784.979.017	
• Tessile	1.199.832.575	
• Programma energia «Valoren»	11.726.113.271	32.184.157.925
- PIM	84.402.062.920	
- PNIC	82.110.533.350	
- POP	348.521.161.560	
- Risorse endogene	60.000.000	
- Cassa Depositi e Prestiti (programma operativo «metanizzazione»)	161.774.445.000	
- SIP (programma operativo «telefonia di base»)	29.750.691.505	
- Ministero del Tesoro (programma operativo PRISMA)	1.785.742.125	
	<u>939.454.568.733</u>	<u>939.454.568.733</u>
3/C - Trasferimenti a CEE per restituzione somma non utilizzata su F.S.E.....		1.614.596.962
3/D - Spese Ministro Mezzogiorno		
• Studi ex legge n. 775 del 1984 art. 1.	4.953.604.498	
• Indennità compensative ed integrative al personale	7.496.159.350	
• Spese generali di funzionamento	469.596.732	
	<u>12.919.360.580</u>	<u>12.919.360.580</u>
3/E - Spese per anticipazioni straordinarie		
• CENSIS.....	1.199.996.000	
• ENTI VARI (anticipi IVA su conven- zioni).....	2.422.087.240	
• Curatore fallimento ITALTRADE (spese personale).....	2.296.423.437	
	<u>5.918.506.677</u>	<u>5.918.506.677</u>
3/F - Spese per gestione prestiti esteri		
• Oneri gestione		624.917.578
		<u>624.917.578</u>
TOTALE SPESE PER ALTRE ATTIVITÀ.....		<u>991.503.949.462</u>

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le spese di funzionamento dell'Agenzia, costituenti il quarto gruppo del conto economico segnano una diminuzione del 23,1 per cento rispetto a quelle dell'esercizio precedente (23) dalla tabella che segue:

(milioni di lire)

Voce	1991	1992	Variazione ± %	1992 per arretrati anni 1991 e precedenti
Organi istituzionali.....	1.101,1	1.011,2	- 8,2	—
Generali di Amministrazione.	64.534,7	63.744,5	- 1,2	—
Oneri del Personale.....	222.310,0	177.496,9	- 20,2	50.340,7
Fondo Liquidazione personale	33.276,7	32.803,3	- 1,4	44.894,2
Prestazioni e consulenze (comprese prestazioni esterne video e dattilografia).....	6.872,4	7.056,2	+ 2,7	—
Oneri tributari.....	12.747,7	12.527,2	- 1,7	—
Altre spese.....	971,7	678,8	- 30,1	—
TOTALE.....	341.314,3	295.318,1	- 13,6	95.234,9
Ammortamenti.....	709,5	685,2	- 3,4	—

Si nota che per distinte voci di organi istituzionali:

- oneri generali di amministrazione;
- oneri per il personale;
- fondo di liquidazione al personale;
- erogazioni per prestazioni e consulenze;
- oneri tributari;
- oneri finanziari;
- spese varie.

la diminuzione è generale ad eccezione della voce relativa alle prestazioni e consulenze per gli intervenuti contratti stipulati con cooperative di lavoro al fine di procedere all'immissione di dati nell'elaboratore elettronico centrale. Non deve ancora sfuggire il rilievo che gli oneri per il personale, indicati in lire 227.837.648.217, sono comprensivi di oltre 50 miliardi di arretrati per esercizi precedenti per cui la percentuale di riduzione del 20,2 per cento va riferita al netto, rispetto agli oltre 222 miliardi dell'esercizio 1991 di questi arretrati. Quanto alla ragione della diminuzione di spesa, va rilevato principalmente il fattore della riduzione del personale che all'organico di 2.065 unità nel 1991 è passato a 1.681. Questo esodo di unità impiegate ha inciso in misura lievemente minore nell'entità di spesa per il fondo di liquidazione nella percentuale dell'1,4 per cento cui però occorre aggiungere la quota di oltre 44.894.000.000 per erogazioni di arretrati relativi agli esercizi precedenti onde la spiegazione delle somme di lire 77.697.510.716 indicata nel conto economico.

Nella variazione in meno per gli oneri relativi al personale va posta in rilievo quella specifica riguardante i compensi per lavoro straordinario discesi di circa il 50 per cento rispetto a quella dell'esercizio precedente (lire 11.614 milioni rispetto ai 20.629 milioni) pur essendo la cifra comprensiva non soltanto delle erogazioni previste al massimo di 120 ore per ciascun dipendente ma anche dalle altre a carattere straordinario sulle quali il Collegio dei revisori, nella sua relazione, ha richiamato la necessità, già espressa in esercizi precedenti, che siano giustificate da effettive necessità operative e specificamente autorizzate anche nel residuo periodo di attività autonomo e in fase liquidatoria dell'Agenzia.

Le componenti attive del conto economico per l'esercizio 1992 riporta le consuete seguenti voci bilanciate:

- 1) assegnazioni dello Stato;
- 2) a) finanziamenti per attività istituzionali;
b) prestiti vari per attività istituzionali.
- 3) revisione finanziaria proventi da esercizi precedenti;
- 4) proventi vari;
- 5) rimborsi diversi.

Quanto alle assegnazioni dello Stato calcolate in lire 7.409.947.868.000 la parte prevalente, in lire 7.401.977.490.000, riguarda gli stanziamenti previsti dalla legge 31 dicembre 1991, n. 415

(legge finanziaria per l'esercizio 1992) e, comprensive sia delle attribuzioni all'Agenzia che alla gestione separata, si riferiscono al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 402 regolativo di credito agevolato al settore industriale (per lire 95.000.000.000), alla legge 1° dicembre 1983, n. 651, recante disposizioni per il finanziamento triennale degli interventi straordinari nel Mezzogiorno (per mille miliardi), alla legge istitutiva dell'Agenzia 1 marzo 1986, n. 64 (per lire 4.361.977.490.000 oltre lire 120 miliardi per omesso versamento dell'erogazione per l'esercizio 1991 a seguito della mancata conversione del decreto legge 31 ottobre 1991, n. 347) e al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni, in legge 19 dicembre 1992, n. 488 (per lire 1.825.000.000.000) ridotte rispetto allo stanziamento dei 300 miliardi destinati ai contributi speciali per le agevolazioni comunitarie (articolo 1 sesto comma del decreto legge). Al raggiungimento della cifra indicata alla voce assegnazioni dello Stato del conto economico per l'esercizio 1992 concorrono poi lire 5.538.480.000 riferite all'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno 6 marzo 1978 n. 218 e lire 2.431.898.000 per la legge finanziaria 1984 del 27 dicembre 1983, n. 730 riguardante il fondo investimento occupazione (FIO).

Nel secondo gruppo i finanziamenti si riferiscono alle dotazioni degli organismi comunitari di cui quelle del FESR per complessive lire 317.917.892.387 sono ripartite fra l'Agenzia (per lire 37.524.224.169), le Regioni (per lire 229.807.522.792) e comuni, enti, zone terremotate e SIP (per lire 50.586.145.426) e delle altre di altri organi della Comunità fra cui lo stesso FESR per il programma « energia Valoren » per un complessivo ammontare di lire 1.054.115.903.325; gli interessi sono conseguenti ai mutui concessi con i fondi di rotazione istituiti presso gli istituti di credito meridionali per l'ammontare di lire 7.491.964.124.

Per i proventi di cui al quinto gruppo del conto economico la ridottissima entità segna una diminuzione percentuale di ben 81,8 per cento rispetto all'esercizio precedente ma vi è da chiarire che trattasi di utili residui riferibili all'esercizio 1991 e soltanto riscossi in quello successivo.

Il prospetto della situazione patrimoniale continua a non diversificarsi da quelli dei precedenti esercizi comprendendo in un unico contesto tanto le risultanze della gestione peculiare dell'Agenzia quanto quelle della gestione separata difformemente dalle direttive ministeriali che dispongono la allegazione al bilancio dell'Agenzia quello distinto della gestione separata che non può intendersi attuato soltanto con la predisposizione del solo rendiconto di tale gestione dovendosi ritenere come bilancio autonomo — sia il conto economico che lo stato patrimoniale. Purtuttavia è da notarsi che fra gli allegati allo stato patrimoniale dell'Agenzia le indicazioni risultano distinte ma ciò non toglie il richiamo alle osservazioni di rilievo mosse dalla Corte in sede di relazione sulla gestione per gli esercizi 1987-89 sul rispetto della autonomia delle due gestioni sulla base del presupposto dell'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64 (24). All'uopo non si manca di rile-

(24) Doc. XV, n. 173 - X Legislatura - Senato della Repubblica, pagg. 404 e 405.

vare che il Collegio dei revisori, nella sua relazione sul consuntivo, non ha ommesso di rimeditare sul precedente avviso della separazione fra bilancio dell'Agenzia e bilancio della gestione separata anche per quanto riguarda la situazione patrimoniale, prospettando una problematica di applicazione « per la unicità del conto di Tesoreria e della unicità del capitolo del bilancio contenente i trasferimenti.

Costante è pure risultata l'omissione nello stato patrimoniale delle consistenze degli enti partecipati o collegati e qui la Corte non può che richiamarsi all'osservazione formulata nella precedente relazione (25) sull'applicabilità per essi delle norme contabili per gli enti pubblici dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.

Ciò premesso val la pena di addentrarsi in un esame analitico anche se per sommi capi delle poste descritte nello stato patrimoniale dell'Agenzia quale risultano dal seguente prospetto:

(25) Doc. XV, n. 173 - X Legislatura - Senato della Repubblica, pagg. 404 e 405.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONI PATRIMONIALI		PASSIVO		
1	Fondi disponibili - Cassa..... - Banche..... - Tesoreria dello Stato.....	122.778.300 423.250.391.865 1.088.357.529.557	1.513.730.699.722	1	Debiti verso Enti e Organismi controllati o collegati.....	44.528.815.636.094
2	Crediti - crediti verso Tesoro per assegnazioni annuali da incassare..... - crediti verso Enti e Organismi nazionali ed esteri per finanziamenti da introitare..... - crediti diversi.....	66.239.933.504.811 2.238.250.202.222 1.922.446.798.530	70.400.630.305.563	2	Debiti diversi.....	2.081.090.201.201
3	Partecipazioni e dividendi Enti e Organismi controllati o collegati.....		873.729.043.767	3	Fondo liquidazione personale.....	500.315.554.294
4	Beni di proprietà - immobili..... - impianti ed attrezzature..... - mobili e macchine di ufficio acquistati nel 1991..... - acquistati nel 1992.....	- - 11.979.135.147 759.012.759		4	Fondi ammortamento - immobili..... - impianti ed attrezzature acquistati nel 1986..... - mobili e macchine d'ufficio acquistati dall'1-1-87.....	8.204.893.862 3.032.141.678
5	Rischi e risconti attivi.....		12.738.152.906	5	Accantonamenti.....	25.556.434.555.920
6	Disavanzo economico - dell'esercizio..... - degli esercizi precedenti.....	- - -	-	6	Rischi e risconti passivi.....	
7	Conti d'ordine - assegnazioni Stato per trasferimento a terzi..... - versamenti Stato per rate mutui nazionali ed esteri..... - cauzioni e fidejussioni da terzi..... - altre partite di giro.....	- - 367.881.473 298.200.000	72.800.828.401.958	7	Avanzo economico - dell'esercizio..... - degli esercizi precedenti.....	70.697.294.135 52.238.124.774
	TOTALE A PARTEGGIO.....			8	TOTALE A PARTEGGIO.....	72.800.828.401.958
	TOTALI.....	72.801.494.483.431	72.801.494.483.431		Conti d'ordine - trasferimenti a terzi per assegnazioni Stato..... - pagamento per conto Stato rate mutui nazionali ed esteri..... - cauzioni e fidejussioni da terzi..... - altre partite di giro.....	367.881.473 298.200.000 666.081.473
					TOTALI.....	72.801.494.483.431

L'attivo è rappresentato dai rituali sette gruppi di voci seguenti:

- 1) Fondi disponibili;
- 2) crediti;
- 3) Partecipazioni e dividendi;
- 4) Beni;
- 5) Ratei e risconti attivi;
- 6) Disavanzo economico di esercizio;
- 7) Conti d'ordine.

Le note salienti riguardano primariamente i fondi disponibili che registrano un aumento percentuale di ben 52 per cento rispetto all'esercizio precedente e imputabile prevalentemente se non essenzialmente ai vincoli della Tesoreria unica (lire 1.088.357.529.537 rispetto alla disponibilità totale di 1.513.730.699.722) dalla quale, per ultimo decreto del Ministro del tesoro 1° febbraio 1992 il massimo prelievo consentito è di 8.000 miliardi.

È da rilevare che, mentre il fondo giacente presso la Tesoreria unica è pertinente sia all'Agenzia che alla gestione separata, presso gli istituti di credito sono distinti e si riferiscono a 16 banche per l'Agenzia e a 18 per la gestione separata per complessive rispettive somme di lire 186.147.994.973 e 239.102.396.892.

Il gruppo più consistente dell'attivo patrimoniale è dato dai crediti (per lire 70.400.630.505.563); per quelli verso il Tesoro, che raggiungono pressappoco la totalità delle dotazioni da incassare (lire 66.239.933.504.811), oltre la quota di lire 304.885.994.370 relativa al finanziamento per l'anno 1985 di cui alla legge 1° dicembre 1983, n. 651 per la quale si è discusso in sede di esame del consuntivo 1991, vanno rilevati i 170 miliardi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 che, come già accennato « retro » riguardano la mancata conversione dei decreti legge autorizzativi 31 ottobre 1991, n. 347 e 2 gennaio 1992, n. 3 e l'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1992, n. 505 regolativa della medesima materia dei decreti legge non convertiti nella quale però non risultava la copertura a carico del capitolo (7759) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. I 1.825 miliardi di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992 n. 415, convertito con modificazioni in legge 19 dicembre 1992, n. 488 rappresentano l'incremento dello stanziamento previsto dalla legge istitutiva dell'Agenzia, per delibera del comitato di gestione 24 novembre 1992, per il finanziamento degli incentivi nelle attività produttive nel corso dell'esercizio 1992.

Le altre poste costitutive di crediti verso il Tesoro per complessive lire 63.940.047.510.000 si riferiscono al finanziamento agevolato al settore industriale a partire dall'anno 1993 e iscritte « pro rata » nella legge finanziaria 31 dicembre 1991, n. 415, alla quota per l'esercizio di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 e, infine, in 10.775, alle agevolazioni delle attività produttive a valere dal 1993 e fino al 1994, di cui al ripetuto decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito, con modificazioni in legge 9 dicembre 1992, n. 488. Con l'appena indicata delibera del 26 novembre 1992, il comitato di gestione dell'Agenzia, in-

fatti, allo stanziamento previsto dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 oltre allo stanziamento dei 1.825 miliardi previsto per il 1992 dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (al netto di 300 miliardi destinati ai contributi speciali per le agevolazioni comunitarie) disponeva l'iscrizione fra i crediti anche degli importi relativi agli anni 1993 e 1994 (13.800 miliardi previsti 1.825 miliardi per l'anno 1992 - 1.200 miliardi per le agevolazioni comunitarie nel corso di tutto il triennio = 10.775 miliardi).

Rinviano al riportato stato patrimoniale l'elencazione dei crediti verso enti ed organismi nazionali ed esteri (seconda voce del gruppo secondo) in ordine ai crediti diversi la Corte non può non condividere la considerazione espressa dal Collegio dei revisori di conferma della più volte eccepita remora al recupero delle anticipazioni concesse, ridotte, per ultimo, soltanto per lire 6 miliardi circa rispetto al totale di oltre 1.922 miliardi, specialmente nei confronti degli enti collegati.

Il terzo gruppo dell'attivo dello stato patrimoniale assume la consueta denominazione di « partecipazioni e dividendi enti e organismi controllati e collegati » ma, come è stato rilevato anche per gli esercizi precedenti, si ritiene impropria l'inclusione nella voce dell'espressione « dividendi » (inesistenti) malgrado essa sia compresa nella schema di bilancio formulato in sede ministeriale (26). Le partecipazioni riflettono versamenti al fondo di dotazione e al fondo speciale degli istituti meridionali per il credito a medio termine (ISVEIMER, IRFIS e CIS, questi ultimi due trasformati, nel corso dell'esercizio, in società per azioni) ai sensi degli articoli 95 e 96 del testo unico sulle leggi per il Mezzogiorno 6 marzo 1978, n. 218, nonché ai rispettivi capitali sociali di INSUD, FINAM, FIME e ITALTRADE oltre al fondo interbancario di garanzia e al capitale sociale dell'istituto di edilizia economica popolare (vedi articoli 84, 99 e 141 del citato testo unico n. 218 del 1978). L'aumento registrato del 5 per cento circa rispetto al precedente esercizio è dovuto per lire 30 miliardi a saldo di 100 miliardi dovuto dall'Agenzia sull'aumento del capitale sociale della FINAM, come evidenziato anche nella relazione del Collegio dei revisori, e per lire 10 miliardi a titolo di prima quota di aumento del capitale sociale del CIS. L'entità delle partecipazioni, nel suo complesso, trova bilanciato riscontro, come per gli esercizi precedenti, fra i debiti diversi nel passivo dello stato patrimoniale alla voce relativa al trasferimento allo Stato delle quote di partecipazione ai sensi dell'articolo 20 del più volte richiamato testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.

Passando all'esame del passivo di detto stato patrimoniale va precisato che esso è rappresentato essenzialmente da debiti verso enti e organismi controllati e/o collegati, da debiti diversi, dai fondi di liquidazione al personale e di ammortamento e dagli accantonamenti.

I primi dei due suindicati debiti rappresentano in sostanza dei residui passivi di somme impegnate e non erogate alla scadenza di esercizio la cui consistenza segue un incremento dell'11,8 per cento per l'Agenzia e una diminuzione nella misura del 9,8 per cento per la gestione separata.

(26) L'obiezione è stata già riportata nella precedente relazione.
Doc. XV, n. 173, X Legislatura, Senato della Repubblica, pag. 416.

Gli altri debiti, denominati « diversi » racchiudono, fra l'altro, quelli relativi all'attribuzione delle dotazioni della gestione separata dei recuperi dal fondo interventi creditizi (per lire 352.886.210.942) e ai trasferimenti allo Stato delle quote di partecipazione (per un totale di lire 652.575.843.767) oltre al trasferimento specifico, sempre allo Stato, del credito afferente al fondo di rotazione INSUD (lire 6.700.000.000).

Le prime due poste trovano ovvio bilanciato riscontro rispettivamente all'attivo nel credito per dotazione alla gestione separata e nella partecipazione ai capitali sociali delle controllate e/o collegate INSUD, FINAM, FIME, ITALTRADE oltre al fondo interbancario di garanzia e al capitale sociale dell'Istituto di edilizia economica popolare di cui si è riferito innanzi.

Il fondo di liquidazione personale iscritto per lire 500.315.554.294, che sono bilanciate nell'attivo alla voce crediti vari del secondo gruppo, segna una diminuzione del 5,6 per cento rispetto alla cifra dell'esercizio precedente.

Per i fondi di ammortamento, gli accantonamenti e i conti d'ordine si rinvia alle indicazioni senza rilievi contenute nella relazione del Collegio dei revisori non senza rammentare che ai primi sono stati applicati i coefficienti di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1988 (in *Gazzetta Ufficiale* 2 febbraio 1989), mentre i secondi costituiscono somme stanziare senza essere impiegate nell'esercizio e quindi, paragonabili ai residui di stanziamento mentre i conti d'ordine, come è noto, rappresentano trasferimenti a terzi che lo Stato opera a mezzo dell'Agenzia come ente erogatore ovvero beni e/o valori devoluti all'Agenzia medesima a titolo di cauzione.

10. — GESTIONE SEPARATA.

È noto che la gestione separata istituita con l'articolo 5 della legge 1° marzo 1986, n. 64, si giustifica con l'intento di tenere distinta l'attività concernente gli interventi promozionali del Mezzogiorno da parte dell'Agenzia con quelli realizzati ma non ancora definiti dal Commissario liquidatore della Cassa per il Mezzogiorno nel periodo corrente dalla data di messa in liquidazione della stessa Cassa (1° agosto 1984) e l'inizio di funzionamento dell'Agenzia (27).

Il finanziamento della gestione separata avviene mediante trasferimento delle risorse attribuite all'Agenzia per la promozione dello svi-

(27) La durata della Cassa per il Mezzogiorno sino al 31 luglio 1984 era stabilita dalla legge 1° dicembre 1983, n. 651. Con il decreto del Presidente della Repubblica 6 agosto 1984, che si richiamava alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 sulla soppressione e liquidazione di enti di diritto pubblico vigilati dallo Stato e interessanti la finanza statale, si dispose la soppressione e messa in liquidazione della Cassa per il Mezzogiorno dal 1° agosto 1984 con nomina di Commissario liquidatore. Con decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito, con modificazioni, in legge 17 novembre 1984 n. 775 si disponeva la nomina di un Commissario governativo per il prosieguo degli interventi nel Mezzogiorno disciplinati dal testo unico 6 marzo 1978, n. 218 e prorogati dal 1° agosto 1984 sino all'entrata in attività dell'organismo poi denominato Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Con l'insediamento degli organi dell'Agenzia venivano, per l'articolo 5 legge 1° marzo 1986, n. 64, a cessare le funzioni del Commissario governativo.

luppo del Mezzogiorno, nel cui bilancio sono accentrati i fondi per gli interventi sino a tutto il novennio 1985-1993, ed essi risultano per il 1992 pari all'importo di lire 354.150.000.000 con una diminuzione di lire 611.634.000.000 rispetto a quello dell'esercizio precedente a segno del progressivo esaurimento della gestione commissariale governativa in prosieguo di quella della Cassa del Mezzogiorno nelle more della operatività iniziale dell'Agenzia.

Si riporta qui di seguito il quadro del conto economico della Gestione separata.

GESTIONE SEPARATA
II. — RENDICONTO 1992

IMPIEGHI		RISORSE
- Spese per interventi del piano dei completamenti:		
- per formazione di capitale (Al. A)	1.482.896.992.836	387.928.545.001
- per interventi creditizi (Al. B)	4.610.491.797	
- Anticipazioni straordinarie	3.690.667.274	46.416.195.769
- Uscite varie	66.209.392.621	13.920.232.935
- Trasferimenti		
- Disponibilità al 31 dicembre 1992:		
- c/c ordinari	239.102.396.892	13.892.354.155
- c/c fondi a disposizione uffici		1.361.733.834
		4.306.882.072
		54.534.005.614
		1.354.150.000.000
TOTALE.....	1.776.509.941.428	1.776.509.941.420
		Totale.....
		- Disponibilità al 1° gennaio 1992
		- Rimborso di prestiti effettuati con il fondo interventi creditizi
		- quota capitale
		- quota laterali
		- Rimborso di anticipazioni straordinarie:
		- quota capitale
		- quota laterali
		- Risorse assegnate enti concessionari - quota 1992
		- Entrate varie
		- Trasferimento da Agenzia

11. — GESTIONE SEPARATA TERREMOTO.

Il conto consuntivo della Gestione separata terremoto (del novembre 1980) è il primo che riepiloga la situazione amministrativa contabile nel corso di un intero anno finanziario essendo il precedente monco del primo bimestre per effetto del trasferimento all'Agenzia della competenza in materia dall'Ufficio speciale per le zone terremotate dal 1° marzo 1991 (28).

Il documento contabile è distinto dal consuntivo dell'Agenzia riporta oltre alla situazione economica anche quella patrimoniale onde viene a dedursi più consistente il rilievo in precedenza formulato sulla ingiustificata incorporazione della gestione degli interventi ereditati dalla soppressa Cassa del Mezzogiorno e del riporto dei dati nel conto patrimoniale in quello dell'Agenzia.

Nel corso dell'esercizio l'Agenzia non ha potuto assumere altri impegni di spesa poichè le risorse previste dalla legge 23 gennaio 1994, n. 32 recante « disposizioni in ordine alla ricostruzione dei territori di cui al testo unico della legge per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1992 » approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (in 4.300 miliardi per il triennio 92-94) ne demandava la ripartizione ancora « in fieri » al CIPE del quale la delibera del 30 dicembre 1992, peraltro interlocutoria, non si era resa operativa ma d'altro canto l'eccedenza di impegni acclarata alla scadenza dell'esercizio precedente (29) in lire 22.579.695.723, aggravata di lire 5.114.500.000 da revoca da parte della CEE di contributi FESR e ridotta per lire 18.987.580.040 per revoche di irrealizzabili interventi e lire 4.563.678.518 di proventi, veniva ad essere limitata a lire 4.142.937.159.

12. — CONSUNTIVO ESERCIZIO PRIMO QUADRIMESTRE 1993.

Come già descritto nella cronaca normativa l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno insieme al Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno medesimo sono stati soppressi a decorrere dal 1° maggio 1994 in base all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1992, n. 488 di conversione del decreto legge 22 ottobre antecedente n. 415.

Col decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, emanato per delega dell'articolo 3 della suindicata legge di conversione, l'articolo 1 ha disposto la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno dal 15 aprile 1993, e cioè quindici giorni antecedenti la data di soppressione dell'Agenzia con contestuale nomina di un Commissario liquidatore in carica sino al 31 dicembre 1993 per la residuale attività ai fini della presentazione del conto consuntivo nei successivi sessanta giorni

(28) Vedi in proposito, « retro », l'analogo voce nella relazione sul conto consuntivo 1991.

(29) Vedi « retro » in sede di esposizione sul bilancio consuntivo 1991.

(articolo 29 del decreto legislativo primo e penultimo comma). Con il medesimo decreto legislativo (articolo 19, secondo comma), al commissario liquidatore è stato demandato il compito di verificare entro il 31 maggio 1993, non soltanto il conto consuntivo dell'Agenzia per l'esercizio 1992 ma anche quello del primo quadrimestre 1993 di finale attività dell'istituto e, in difetto di redazione, di provvedervi egli medesimo.

La contemporanea scadenza degli organi di gestione dell'Agenzia con la fine del primo quadrimestre 1993 non ha consentito la realizzazione dei tempi tecnici per la redazione del consuntivo quadrimestrale sol che si consideri, fra l'altro, il ritardo della rimessione degli estratti conti bancari alla data del 30 aprile 1993 e la definizione contabile delle iniziative adottate dal Comitato di gestione fino all'ultima seduta del 14 aprile.

Il bilancio, pertanto, redatto dalla struttura amministrativa ancora funzionante dell'Agenzia nel regime liquidatorio, per effetto dell'articolo 29 del suindicato decreto legislativo, è stato deliberato dal Commissario con ordinanza 16 novembre 1993, n. 245, non essendo stato possibile osservare l'inadempimento per i motivi tecnici suindicati, entro la data del 31 maggio antecedente.

In ordine alle risorse disponibili dalla relazione al conto consuntivo emerge il seguente risultato finale:

119.922.000.000.000	+	dotazione complessiva legge 1° gennaio 1986 n. 64 (30)
950.000.000.000	+	integrazione per legge finanziaria 1990
12.683.942.000.000	=	integrazione residua per legge 19 dicembre 1992 n. 488
<u>133.555.942.000.000</u>	=	
39.166.118.000.000	=	importi assegnati ad altre amministrazioni
94.389.824.000.000	-	dotazione complessiva
95.925.882.000.000	=	ex iscrizione in bilancio 1992
<u>1.536.058.000.000</u>	-	passivo stornato nel primo quadrimestre 1993
94.389.824.000.000	+	dotazione complessiva dell'ex Agenzia
919.828.000.000	=	erogazione comunitaria (FESR)
<u>95.309.652.000.000</u>		risorse disponibili e/o utilizzabili

Riguardo alla programmazione viene a risultare un deficit di 4.364.998 milioni secondo il seguente quadro:

(30) La relazione mentre dà contezza della ridotta dotazione della spesa autorizzata con l'articolo 1 della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488 nell'importo di 1.116.058.000.000 (per minor gettito derivante dal condono fiscale) nessuna chiarificazione illustrativa aggiunge sulla decurtazione di 78 miliardi apportata alla dotazione complessiva di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64 come nell'esercizio precedente.

Programmazione al 31 dicembre 1992 compresa la programmazione per tale anno omessa nella relazione precedente e con cifre corrette per le ragioni di cui alle note 1, 2 e 3 a pag. 42 della relazione	96.429.150 milioni +
Programmazione per il primo quadrimestre 1993	=
Programmazione a tutto il 30 aprile 1993	96.429.150 milioni -
Risorse disponibili come dal quadro che precede	95.309.652 milioni =
Deficit di programma	1.119.498 milioni +
Disponibilità di contratti di programma da integrare per atto	3.245.500 milioni =
MISM 6 dicembre 1990 (vedi retro in consuntivo 1991)	
Deficit di programma totale	4.364.998 milioni

Sulle risorse finanziarie sulle quali operare gli impegni e le erogazioni la relazione ne determina l'importo nella cifra di 21.671.834 milioni dando ampia spiegazione delle ragioni che hanno condotto ad una diminuzione di lire 8.049.249 milioni rispetto all'annuale esercizio precedente (31); su tali risorse gli impegni hanno raggiunto la cifra totale di 993.167 milioni al netto dei trasferimenti sulla quale, trattandosi del periodo di un quadrimestre, non è dato da fare alcun raffronto con l'importo degli impegni nell'annuale esercizio precedente.

Passando all'esame analitico dei conti economici proprio dell'Agenzia e della gestione separata nonché della situazione patrimoniale (sempre comprensiva dell'Agenzia e della Gestione separata) quali risultano dai seguenti prospetti.

(31) Vedi relazione illustrativa alle pag. 47 e 48.

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SPESA ED ONERI		CONTO ECONOMICO		PROVENTI	
		1° GENNAIO - 30 APRILE 1993			
1	Spese per attività istituzionali - finanziamento ad enti e organismi per attività di partecipazione, assistenza e formazione operatori pubblici e privati..... - concessione di agevolazioni ed incentivazioni di attività economiche - finanziamento progetti regionali, interregionali e di interesse nazionale.....	72.065.800.000 777.832.260.908 910.082.210.689	Assegnazioni dello Stato - per attività istituzionali..... - per la Gestione Separata..... - per funzionamento.....	857.692.000.000	
2	Trasferimenti alla Gestione Separata.....	1.759.980.271.597	Finanziamenti e prestiti per attività istituzionali: a) organismi nazionali..... b) organismi comunitari..... c) organismi internazionali.....	5.198.747.664 1.095.651.466.739 —	1.100.850.214.403
3	Spese per altre attività.....	920.400.000.000 418.984.370.380	Risorse finanziarie degli esercizi precedenti	—	1.231.716.070.793
4	Spese funzionamento - organi istituzionali..... - generali di amministrazione..... - oneri personale..... - fondo liquidazione personale..... - prestazioni e consulenze..... - oneri tributari..... - oneri finanziari..... - altre spese.....	301.075.230 18.475.854.422 58.206.046.959 32.454.720.594 1.685.882.263 5.609.744.246 — 151.235.064	Proventi - Interessi attivi su: a) conti correnti bancari..... b) fondi vincolati o destinati..... c) diversi.....	25.856.068.217 — —	
5	Ammortamenti e accantonamenti - ammortamento immobili..... - ammortamento impianti ed attrezzature..... - ammortamento mobili e macchine di ufficio..... - accantonamenti.....	— — 230.689.862	- partecipazioni e dividendi enti ed organismi controllati o collegati..... - sopravvenienze attive ed insussistenti..... - altri proventi..... - risorse finanziarie enti convenzionati — quote esercizio.....	38.756.962 — — 326.780.242	26.221.605.421
6	Somme da destinare in base a programmi..... Avanzo economico.....	— —	Rimborsi diversi.....	—	—
TOTALI A PAREGGIO.....		3.216.479.890.617	Disavanzo economico.....	—	3.216.479.890.617
			TOTALI A PAREGGIO.....		

GESTIONE SEPARATA

— RENDICONTO 1° GENNAIO - 30 APRILE 1993

IMPIEGHI		RISORSE
- Spese per interventi del piano dei completamenti:		
- per formazione di capitale (All. A)	740.365.735.314	239.102.396.892
- per interventi creditizi (All. B)	1.718.623.990	
- Anticipazioni straordinarie	568.659.116	22.092.275.832
- Uscite varie	44.439.603.791	5.198.558.257
- Trasferimenti	40.784.068.725	
- Disponibilità al 30 aprile 1993:		
- c/c ordinari	404.968.909.134	4.141.879.267
- c/c fondi a disposizione uffici	6.805.954.107	298.664.230
	411.774.863.241	220.976.386
		48.196.803.313
		920.400.000.000
		1.239.651.554.177
TOTALE	1.239.651.554.177	1.239.651.554.177
		TOTALE

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		PASSIVO	
III. — SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30 APRILE 1993			
1	Fondi disponibili - Cassa - Banche - Tesoreria dello Stato	129.169.985 659.455.480.607 1.006.230.859.463	1.665.815.510.055
2	Crediti - crediti verso Tesoro per assegnazioni annuali da incassare..... - crediti verso Enti e Organismi nazionali ed esteri per finanziamenti da inoltrare	62.560.125.504.811 1.927.836.499.377 1.773.145.931.933	66.261.107.936.121
3	Partecipazioni e dividendi Enti e Organismi controllati o collegati.....	896.065.158.767	896.065.158.767
4	Beni di proprietà - Immobili	—	—
	- impianti ed attrezzature.....	—	—
	- mobili e macchine di ufficio acquistati al 1992.....	12.738.152.906	12.796.651.213
	- mobili e macchine d'ufficio acquistati 1° gennaio-30 aprile 1993.....	58.498.307	—
5	Ratei e risconti attivi	—	—
6	Disavanzo economico - dell'esercizio	—	—
	- degli esercizi precedenti	—	—
7	Conti d'ordine - assegnazioni Stato per trasferimenti a terzi	—	—
	- versamenti Stato per rate mutui nazionali ed esteri.....	—	—
	- cauzioni e fidejussioni da terzi	367.881.473	367.881.473
	- altre partite di giro	298.200.000	298.200.000
	TOTALI.....	68.836.451.337.629	68.836.451.337.629
1	Debiti verso Enti e Organismi controllati o collegati	—	—
2	Debiti diversi	—	—
3	Fondo liquidazione personale	—	—
4	Fondi ammortamento - immobili	—	—
	- impianti ed attrezzature acquistati al 1986.....	8.204.893.862	8.204.893.862
	- mobili e macchine d'ufficio acquistati dall'1-1-87.....	3.262.831.340	3.262.831.340
5	Accantonamenti.....	—	—
6	Ratei e risconti passivi	—	—
7	Avanzo economico - dell'esercizio	—	—
	- degli esercizi precedenti	122.935.418.909	122.935.418.909
8	Conti d'ordine - trasferimenti a terzi per assegnazioni Stato.....	—	—
	- pagamento per conto Stato rate mutui nazionali ed esteri.....	—	—
	- cauzioni e fidejussioni da terzi	367.881.473	367.881.473
	- altre partite di giro.....	298.200.000	298.200.000
	TOTALI A PAREGGIO.....	68.835.785.256.156	68.835.785.256.156
	TOTALI.....	68.836.451.337.629	68.836.451.337.629

Si segnalano per l'Agenzia spese per interventi in lire 3.099.364.641.977 al netto delle spese di funzionamento dell'Istituto e degli accantonamenti con una percentuale del 56,7 per cento rispetto all'intero esercizio 1992 per cui è da dedurre che il regime liquidatorio ha impresso un'accelerazione nelle erogazioni pecuniarie.

Il personale risulta ulteriormente ridotto di 49 unità per un esodo che assume l'aspetto di un privilegio verso il pensionamento rispetto alla prospettiva di una minor misura stipendiale per effetto di un inquadramento negli organismi ministeriali postulativo di un livellamento di remunerazione.

Per la parte attiva del conto economico dell'Agenzia le assegnazioni da parte dello Stato sono indicate al netto dei 170 miliardi per il mancato versamento nel corso del 1991 delle somme di cui ai decreti legge 31 ottobre 1991, n. 347 e 2 gennaio 1992, n. 3 convertiti ma poi convogliati nella legge 23 dicembre 1992, n. 505 nonché dei 1.116.058.000.000 per il minore gettito da condono fiscale rispetto alle autorizzazioni di cui alla legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488.

L'iscrizione delle somme di lire 1.231.716.070.793 per le risorse finanziarie degli esercizi precedenti ripete l'espedito reso possibile già negli esercizi anteriori (ad eccezione di quello per l'esercizio 1992) dal nuovo schema di bilancio ministerialmente suggerito di cui si è « ante » fatto cenno a proposito del bilancio 1991.

Sempre in materia di crediti va annotato che quelli « diversi » risultanti dal prospetto patrimoniale in lire 1.773.145.931.933 comprende, fra i crediti per finanziamenti restituibili, quello poi spettante alla gestione separata, per gli interventi creditizi, in lire 332.512.559.101, trova poi corrispondenza nell'ambito dei debiti diversi indicati sempre nel prospetto in lire 2.037.777.382.573.

A proposito del passivo, sempre della situazione patrimoniale, una nota di chiarimento serve a rammentare che l'indicato importo di lire 42.669.239.528.011 riportato alla voce dei debiti della soppressa Agenzia verso enti ed organismi controllati o collegati, — al netto delle rovoche dei finanziamenti non avviati nei programmi convenzionali che per l'articolo 1, nono comma del decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 (convertito con modifiche in legge 19 dicembre 1992, n. 488), vanno acquisite alla programmazione per gli interventi previsti nella stesso decreto legge — devono ovviamente formare oggetto dei trasferimenti alle amministrazioni che surrogheranno l'Agenzia per il residuo delle somme che saranno state erogate durante la gestione commissariale di liquidazione.

Altra nota riguarda il trasferimento della consueta posta di 9.600.000.000 lire partecipate al capitale sociale dell'Istituto IRFIS nella quota del fondo di dotazione pari al 32 per cento di 30 miliardi così come sottoscritta dall'Agenzia. Per effetto della trasformazione dell'organismo in società per azioni e dell'aumento del capitale sociale in ulteriori 60 miliardi tratti dall'utilizzo di fondi e riserve la partecipazione risulta triplicata in lire 28.800.000.000 ma, su suggerimento del consulente legale, l'Agenzia ha ritenuto di includere fra i debiti diversi la quota originaria.

13. — GESTIONE SEPARATA TERREMOTO.

Per gli stessi motivi addotti per il conto consuntivo della soppressa Agenzia e della gestione separata anche quello della gestione separata terremoto il conto non è potuto essere deliberato entro il prescritto termine (peraltro ordinario) del 31 maggio 1993 e il Commissario liquidatore vi ha provveduto con ordinanza n. 61 del 15 luglio successivo.

Le provvidenze recate dalla legge 23 gennaio 1992, n. 32 non hanno potuto rendersi disponibili per impieghi essendo state emanate la ripartizione annuale per il triennio 1992-94 soltanto con decreto legge 8 aprile 1993, n. 101 e cioè a 7 giorni dalla cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (articolo 1 decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96) e a 22 giorni dalla soppressione dell'Agenzia (articolo 2 della legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488).

Purtuttavia l'Agenzia ha potuto realizzare la somma di lire 183.313.788.023 risultante:

da economie e revoche per lire	5.718.487.796
da revoca del Comitato di gestione nell'ultima seduta del 14 aprile 1993 per lire	174.507.052.480
da proventi per lire	3.088.247.747
	<u>183.313.788.023</u>

da cui si è potuta ripianare l'eccedenza riportata nel passivo della situazione patrimoniale relativa all'anno 1992 oltre ad assumere, nel quadrimestre, il solo impegno per assolvimento degli oneri tributari derivanti dal decreto legge 19 luglio 1992, n. 333 relativo anche alla ben nota imposta straordinaria sui depositi bancari.

La disponibilità per impegni è venuta pertanto a risultare in lire 178.545.950.547 come dal seguente quadro:

	183.313.788.023 -
eccedenza di impegni 1992	<u>4.142.237.159 =</u>
	179.170.850.864 -
oneri tributari	<u>624.900.317 =</u>
	<u>178.545.950.547</u>

Riguardo alla gestione sul versante degli impegni la risultante a inizio esercizio di lire 1.510.418.917.614 ha reso possibile il ripianamento delle lire 180.225.540.276 per revoche ed economie di cui sopra (non calcolati i proventi in quanto posti nella parte attiva del conto economico), il pagamento su di essa di lire 43.188.364.879 per interventi e l'impegno è il pagamento degli oneri tributari per lire 624.900.317 di cui sopra si è fatto cenno con una determinazione di impegni assunti alla scadenza del quadrimestre in lire 1.287.005.012.459.

Per le spese su un totale di risorse di 617.495.110.782 risultano, con i versamenti per interventi (43.188.364.879) e per oneri tributari (624.900.317), uscite varie per lire 122.654.865.481, complessivamente

lire 166.130.677 che hanno ridotto la disponibilità a fine del quadri-
mestre in lire 451.026.980.105.

Nella situazione patrimoniale nei vari fondi disponibili e crediti si
contrappongono al passivo l'ammontare netto degli impegni risultanti
a fine esercizio sommato agli accantonamenti netti derivanti dalle re-
voche ed economie e da proventi siccome sopra descritti.

14. — CONSUNTIVO 1° MAGGIO - 31 DICEMBRE 1993.

Il conto consuntivo relativo al periodo di gestione commissariale
della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzo-
giorno, ossia dal 1° maggio al 31 dicembre 1993, è stato deliberato dal
Commissario con ordinanza n. 164 del 31 ottobre 1994.

Il provvedimento trova radice legittimativa nel decreto-legge 7 ot-
tobre 1994, n. 570, valido « pro tempore », modificativo del secondo
periodo dell'articolo 19, comma settimo, del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, che prolungava dal 1° marzo appunto al 31 ottobre
1994 il termine di presentazione del consuntivo (articolo 11 quinto
comma).

Malgrado la mancata conversione del decreto-legge 7 ottobre
1994, n. 570 siffatta proroga non ha perduto di validità essendo stata
confermata dalla legge 7 aprile 1995, n. 104 di conversione senza mo-
dificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 1995 n. 32 che reiterava il de-
creto-legge 9 dicembre 1994, n. 675, a sua volta reiterativo dall'indi-
cato decreto legge 7 ottobre 1994, n. 570.

All'uopo va chiarito che la scadenza commissariale del 31 dicem-
bre 1993, stabilita dal primo periodo dell'articolo 19, settimo comma,
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 è sempre rimasta immu-
tata. Successivamente, però, a parziale modifica ed integrazione, è
stato emanato il decreto legge 9 agosto 1993, n. 285 dal titolo « dispo-
sizioni urgenti per accelerare la concessione delle agevolazioni alle at-
tività e per il personale della soppressa Agenzia per la promozione
dello sviluppo del Mezzogiorno » che è stato reiterato, per mancata
conversione, per ben nove volte non senza variazioni, sino al conver-
tito decimo decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 (decreti legge 9 agosto
1993, n. 285, 9 ottobre 1993, n. 403, 7 dicembre 1993, n. 506, 7 feb-
braio 1994 n. 95, 9 aprile 1994, n. 228, 10 giugno 1994, n. 355 che
aggiunge al titolo « per la sistemazione del relativo personale nonchè
per l'avviamento dell'attività ordinaria nelle aree depresse nel territo-
rio nazionale », 8 agosto 1994, n. 491, 7 ottobre 1994, n. 570, 9 di-
cembre 1994, n. 675 e 8 febbraio 1995, n. 32, convertito).

In particolare l'attività del Commissario è stata prorogata, per il
pagamento degli stipendi al personale non ancora assegnato alle altre
amministrazioni sino al 28 febbraio 1994 col decreto-legge 9 aprile
1994, n. 228 (per errata corregge in *Gazzetta Ufficiale*: 14 aprile 1994,
n. 86) e, inoltre, a riguardo della redazione e delibere del conto con-
suntivo della gestione commissariale, dall'iniziale termine del 1° marzo
1994 di cui al decreto legislativo 3 aprile 1993 n. 96, si è passati al 30
giugno 1994 (col decreto legge 10 giugno 1994, n. 355) mentre, per le
operazioni finanziarie patrimoniali successive, a partire dal decreto

legge 9 aprile 1994, n. 228 è stata prevista la compilazione di un ulteriore conto consuntivo sempre da parte del Commissario liquidatore.

Con la suindicata selva di provvedimenti normativi la gestione commissariale è restata racchiusa al termine del 31 dicembre 1993 fatta eccezione per il pagamento degli stipendi al personale non ancora transitato nelle amministrazioni statali sino al 30 aprile 1994 e per la redazione del consuntivo 1993 e quello relativo alle operazioni finanziarie e patrimoniali successive sino al 31 ottobre 1994.

Va rilevato che il consuntivo riflette non soltanto l'attività di liquidazione che, secondo l'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 consisteva nel procedere ai trasferimenti alle sedi ministeriali competenti delle funzioni e dei beni strumentali dell'Agenzia e nel referral al Ministero del bilancio e della programmazione economica delle residue competenze del Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, bensì anche l'espletamento delle funzioni gestorie ulteriormente attribuite al Commissario con il decreto-legge 7 ottobre 1994, n. 570 (e poi confermato nell'ultimo reiterato decreto convertito 8 febbraio 1995, n. 32) per la liquidazione dei « rapporti giuridici facenti capo al Dipartimento e all'Agenzia già formalmente definiti alla data del 15 aprile 1993 e per la definizione dei « rapporti pendenti che le amministrazioni competenti, anche di intesa con il Ministero del bilancio e della programmazione economica » avessero indicato « come indilazionabili ».

In ordine alla disponibilità di risorse la dotazione complessiva di lire 94.389.824 milioni già esistente al 30 aprile 1993 è restata immutata e maggiorata di 987.949 milioni di risorse comunitarie FESR per un totale di lire 95.377.773 milioni.

La programmazione (ovvero gli interventi programmati) rimasta immutata per lire 96.429.150 milioni si è ridotta di 4.457.765 milioni, risultante dalla somma algebrica degli importi relativi agli interventi revocati e riprogrammati con oltre dieci delibere del CIPE elencate nella relazione illustrativa, per cui l'importo della programmazione è risultato pari a 91.971.385 milioni con un attivo di disponibilità di 3.406.388 milioni (95.377.779 - 91.971.385).

A tale ammontare vanno aggiunti i 3.245.500 milioni, già definiti in sede di determinazione della programmazione dei due precedenti esercizi, con un residuo di disponibilità per 160.888 milioni. Sennonché il Commissario liquidatore si è trovato di fronte alla mancata costituzione del fondo previsto dall'articolo 19, quinto comma, del decreto-legislativo 3 aprile 1993, n. 96 da cui ricevere il corrispondente delle spese di funzionamento della gestione commissariale per cui ha dovuto attingere dalle disponibilità dell'ex Agenzia l'ulteriore importo di 358.037 milioni così risultando un azzeramento delle disponibilità e un deficit di programma per 197.149 milioni.

Il risultato non muta se si aggiungono sia alle disponibilità (95.377.773 milioni) sia alla programmazione (91.971.385 milioni) l'importo aggiuntivo di lire 2.171.634 milioni ricavate da fonti elencati a nota 1 della relazione illustrativa.

Le risorse finanziarie che alla scadenza del primo quadrimestre 1993 risultavano impiegabili erano pari a 20.678.667 milioni di lire

(21.671.834 - impegni per 993.167) (32) maggiorati di 87.757 milioni per integrazioni e riduzioni (comprehensive della gestione separata) di cui all'elencazione in relazione illustrativa. In totale lire 20.766.424 milioni su cui gli impegni totali per lire 851.614 milioni hanno trovato corrispondenza con disimpegni di lire 1.865.077 milioni con un passivo di 1.013.463 così come emerge dalla seguente tabella:

(in milioni di lire)

	Interventi + disimpegni -	Trasferimenti + disimpegni -	Totali
Piani annuali di attuazione	-1.766.077		-1.766.077
Funzionamento Agenzia e Ministero Mezzogiorno	178.658		178.658
Utilizzo risorse e dotazione pluriennale	384.298		384.298
Programmi regionali di sviluppo		-99.000	-99.000
Piano dei completamenti	289.258		289.258
TOTALE	-914.463	-99.000	-1.013.463

Il consuntivo, come per i precedenti esercizi, è rappresentato da due conti economici (per l'Agenzia e per la gestione patrimoniale) e da un'unica situazione patrimoniale (riepilogativa anche della gestione separata malgrado i ripetuti rilievi della Corte) secondo i tre prospetti che seguono.

(32) Vedi quanto esposto in sede di esame del consuntivo primo quadrimestre 1993.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

SPESA ED ONERI		CANTO ECONOMICO		PROVENTI		
		1° MAGGIO - 31 DICEMBRE 1993				
1	Spese per attività istituzionali - finanziamento ad enti e organismi per attività di partecipazione, assistenza e formazione operatori pubblici e privati - concessione di agevolazioni ed incentivazioni di attività economiche - finanziamento progetti regionali, interregionali e di interesse nazionale	113.150.000.000 2.147.107.373.210 210.489.252.005		1	Assegnazioni dello Stato - per attività istituzionali - per la Gestione Separata - per funzionamento	5.942.256.891.941
2	Trasferimenti alla Gestione Separata		1.549.600.000.000	2	Finanziamenti e prestiti per attività istituzionali d) organismi nazionali b) organismi comunitari c) organismi internazionali	2.019.316.059 422.507.528.061 -
3	Spese per altre attività		2.293.790.232.756	3	Risorse finanziarie degli esercizi precedenti	133.561.235.617
4	Spese funzionamento - organi istituzionali - generali di amministrazione - oneri personale - fondo liquidazione personale - prestazioni e consulenze - oneri tributari - oneri finanziari - altre spese	403.934.254 45.643.325.637 97.796.599.506 21.634.393.902 4.934.091.115 7.632.551.458 197.407.726		4	Proventi - Interessi attivi su: a) conti correnti bancari b) fondi vincolati o destinati c) diversi - partecipazioni e dividendi enti ed organismi controllati o collegati - sopravvenienze attive ed insussistenti passive - altri proventi - risorse finanziarie enti convenzionati - quote esercitate - Rimborsi diversi	59.362.588.178 - - - - 728.731.868 - 413.088.845
5	Ammortamenti ed accantonamenti - ammortamento immobili - ammortamento impianti ed attrezzature - ammortamento mobili e macchinari di ufficio - accantonamenti		178.042.303.598	5	Differenziale economico	60.505.186.892 1.903.407.601
6	Somme da destinare in base a programmi Avanzo economico	314.407.381	314.407.381		TOTALI A PAREGGIO	6.562.753.568.950
	TOTALI A PAREGGIO	6.562.753.568.950	6.562.753.568.950			

GESTIONE SEPARATA

II. — RENDICONTO 1° MAGGIO - 31 DICEMBRE 1993

IMPIEGHI		RISORSE	
- Spese per interventi del piano dei completamenti:		Disponibilità al 1° maggio 1993.....	411.774.863.241
- per formazione di capitale (All. A).....	1.662.906.316.135	- Rimborsi di prestiti effettuati con il fondo interventi creditizi:	
- per interventi creditizi (All. B).....	4.537.716.703	- quota capitale.....	20.172.238.762
- Anticipazioni straordinarie.....	564.628.170	- quota interessi.....	2.464.600.308
- Uscite varie.....	2.480.865.765	- Rimborsi di anticipazioni straordinarie:	
- Trasferimenti.....	-	- quota capitale.....	7.103.365.793
- Disponibilità al 31 dicembre 1993:		- quota interessi.....	178.887.588
- c/c ordinari.....	386.523.036.184	- Risorse finanziarie enti concessionari - quota 1° mag gio-31 dicembre 1993.....	2.313.552.070
- c/c fondi a disposizione uffici	8.229.483.272	- Entrate varie.....	73.434.538.487
		- Trasferimenti da Agenzia.....	1.549.600.000.000
TOTALE.....	2.067.242.046.229	TOTALE.....	2.067.242.046.229

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ATTIVO		SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1993		PASSIVO	
1	Fondi disponibili			1	Debiti verso Enti e Organismi controllati o collegati
	- Cassa	137.547.290			
	- Banche	736.617.218.455		2	Debiti diversi
	- Tesoreria dello Stato	1.869.752.284.425	2.406.307.050.170	3	Fondo liquidazione personale
2	Crediti				350.813.700.000
	- crediti verso Tesoro per assegnazioni ammonti da incassare	55.972.539.277.811		4	Fondi mantenimento
	- crediti verso Enti e Organismi nazionali ed esteri per finanziamenti da intrinicare	1.710.570.203.858		- immobili	-
	- crediti diversi	1.909.859.164.482	39.592.968.646.131	- impianti ed attrezzature acquistati al 1986	9.204.693.862
3	Partecipazioni e dividendi Enti e Organismi controllati o collegati		896.065.150.767	- mobili e macchine d'ufficio acquistati dall'1-1-87	3.337.006.705
4	Beni di proprietà			5	Accantonamenti
	- immobili				24.375.130.479.442
	- impianti ed attrezzature			6	Ratei e risconti passivi
	- mobili e macchine di ufficio acquistati al 30 aprile 1993	12.556.416.997	12.572.419.413		-
	- acquistati 1° maggio-dic-1993	16.000.416		7	Avanzo economico
5	Ratei e risconti attivi			- dell'esercizio	-
6	Disavanzo economico			- degli esercizi precedenti	122.935.418.909
	- dell'esercizio	-	-		
	- degli esercizi precedenti	-	-	8	Conti d'ordine
7	TOTALI A PARTEGGIO	62.907.913.274.481	62.907.913.274.481	- trasferimenti a terzi per assegnazioni Stato	-
	Conti d'ordine			- pagamento per conto Stato rate mutui nazionali ed esteri	-
	- assegnazioni Stato per trasferimenti a terzi			- cauzioni e fidejussioni da terzi	367.081.473
	- versamenti Stato per rate mutui nazionali ed esteri	367.081.473	666.081.473	- altre partite di giro	298.200.000
	- cauzioni e fidejussioni da terzi	298.200.000		TOTALI	666.081.473
	- altre partite di giro				62.908.579.355.954
	TOTALI	62.908.579.355.954	62.908.579.355.954		

Nella relazione al consuntivo il Commissario liquidatore ha inteso soffermarsi solo sulla illustrazione della situazione patrimoniale dalla quale esclusivamente, a chiusura della gestione, si potevano desumere le risultanze finali sull'entità dei trasferimenti e sui relativi importi.

In effetti la chiarezza dei dati e la precisazione delle denominazioni delle voci non danno luogo a superflue illustrazioni sia per il conto economico dell'Agenzia che per quello della gestione separata. Riguardo al primo, per la parte attiva, è sufficiente ricordare la « ratio » della voce « risorse finanziarie degli esercizi precedenti » che è stata già illustrata a proposito dei consuntivi per gli esercizi del 1990 e 1991.

In ordine alla situazione patrimoniale (comprensiva della gestione separata) dal lato dell'attivo rilevante fra i crediti diversi la cifra per le anticipazioni straordinarie nell'importo di lire 508.299.680.272 (derivante dalla differenza rispetto al primo quadrimestre della somma algebrica degli intercorsi aumenti e riduzioni) segna appena una diminuzione di quelle che emerge nel consuntivo del primo quadrimestre 1993 in lire 5.142.313.038 e rispetto a quello del consuntivo 1992 in lire 24.074.347.983, come dai rispettivi elenchi allegati a ciascuna situazione patrimoniale.

Le risultanze dimostrano che la gestione commissariale non ha dato l'impulso all'attività dei rimborsi e, all'uopo, la Corte non può che condividere l'invito del Collegio dei revisori alla redazione da parte delle amministrazioni subentranti, di tutte quelle misure idonee al ripiano totale delle anticipazioni.

I crediti pendenti verranno a rientrare nella subentrante competenza del Ministero del tesoro per la ripartizione alle amministrazioni interessate a carico dello speciale fondo, di cui al quarto comma dell'articolo 19 decreto-legislativo 3 aprile 1993, n. 96, così come sostituito dall'articolo 3 del convertito decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 nel quale confluiranno, quando sarà costituito.

Sul versante del passivo, sempre della situazione patrimoniale, i debiti per finanziamenti, partecipazioni, trasferimenti e fondi di rotazione agli enti di promozione, per interventi a carattere pluriennale, per incentivi e contributi indicati in lire 28.056.707.028.030 oltre a lire 7.548.012.446 riguardanti interventi e trasferimenti della gestione separata (in totale lire 35.604.719.453.476) rappresentano importo di spese impegnate che non hanno raggiunto lo stadio del pagamento cui dovranno provvedere le amministrazioni statali subentranti che per l'Agenzia sono quelle del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, dell'università e della ricerca scientifica, dell'industria, commercio e artigianato, oltre alla Cassa depositi e prestiti mentre per la gestione separata si riducono alle amministrazioni dei lavori pubblici e del bilancio e programmazione economica insieme alla Cassa depositi e prestiti e al ministero delle risorse agricole.

Per i debiti diversi da attribuire alla gestione separata per concessione di crediti e per il fondo liquidazione al personale, trattansi in sostanza di partite di giro i primi, che si riferiscono ad erogazione di mutui e trovano corrispondenza esatta fra i rientri dell'attivo crediti diversi, i secondi invece dovrebbero trovare riscontro, secondo la rela-

zione al consuntivo fra i crediti della soppressa Agenzia verso l'INA che nell'elenco allegato allo stato patrimoniale però non si rinven-
gono.

Gli accantonamenti, infine, riguardano risorse attribuite alla competenza dell'Agenzia o per legge o per versamenti di contributi o proventi, che non risultano impegnate alla scadenza di esercizio pur essendo state destinate in massima parte (per difetto di circa 3.000 miliardi) dal Comitato interministeriale per la programmazione economica CIPE nell'ambito dei programmi triennali ai sensi della legge istitutiva dell'Agenzia.

15. — GESTIONE SEPARATA TERREMOTO.

Successivamente alla scadenza del primo quadrimestre dell'esercizio 1993 il Commissario, avendo proceduto con verbale di consegna in ottemperanza al decreto del Ministero del bilancio e della programmazione economica di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e dell'Industria del commercio e dell'artigianato a trasferire, con verbale del 9 luglio 1993, le competenze dell'ex gestione terremoto al Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, non ha più svolto attività di gestione ma pur tuttavia la situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993, di cui al seguente prospetto:

GESTIONE SEPARATA TERREMOTO
SITUAZIONE PATRIMONIALE 1° MAGGIO - 31 DICEMBRE 1993

ATTIVO	PASSIVO		
1 Fondi presso Tesoro e banche:			
- Banche da trasferire	31.876.971.178	1 Debiti verso terzi per impegni di spesa assunti.....	1.287.048.497,59%
- Tesoreria dello Stato	328.386.708.000	2 Debiti diversi	11.833.000
2 Crediti		3 Accantonamenti.....	178.660.389,421
- Crediti verso Tesoro per assegnazioni da incassare.....	596.000.000.000		
- Crediti verso Enti e Organismi nazionali ed esteri per finanziamenti da intrinicare	293.955.880.355		
- Crediti diversi	715.551.212.276		
TOTALE A PARFETTO.....	1.465.720.722.015	TOTALE A PARFETTO.....	1.465.720.722.015

si differenza da quella risultante alla scadenza del primo quadrimestre dello stesso anno che qui di seguito si trascrive:

GESTIONE SEPARATA TERREMOTO		SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 1992		PASSIVO	
ATTIVO					
1	Fondi disponibili				
	- Banche	63.141.459.280			
	- Tesoreria dello Stato	530.672.024.120	393.813.483.400	1.510.418.917.614	
2	Crediti			2.362.766.735	1.512.781.684.369
	- Crediti verso Tesoro per assegnazioni da incassare	596.000.000.000			
	- Crediti verso Enti e Organismi nazionali ed esteri per finanziamenti da introdurre	306.943.555.781			
	- Crediti verso Iri, di credito per interessi maturati da riscuotere	4.189.883.051			
	- Crediti per anticipazioni straordinarie in c/contributi industriali	7.691.824.978	914.825.263.810		- 4.142.937.159
	TOTALE A PARLUGGIO		914.825.263.810		
			1.508.638.747.210		1.508.638.747.210
				TOTALE A PARLUGGIO	

per effetto di interessi bancari a chiusura dei conti trasferiti alla tesoreria, di versamenti da parte di terzi, di pagamenti di pronunzie giudiziarie, di annullamento di mandati insoluti al 31 dicembre 1993 e per trasferimenti conti bancari alla Tesoreria di Stato.

All'attivo la voce fondi va intesa totalmente presso il conto tesoreria essendo stato l'importo di lire 31.876.921.378 trasportato dalla Banca di Roma in tempo appena successivo alla scadenza di esercizio (3 gennaio 1993).

Si è così avuto un azzeramento di disponibilità bancarie supponendosi, pagato, non risultando in modo esplicito dalla relazione illustrativa, il residuo di lire 90.763.350.721 delle lire 217.367.280.359 di cui alla situazione patrimoniale al 30 aprile 1993 non trasferito nel conto tesoreria.

I crediti diversi maggiorati rispetto alla situazione precedente di lire 87.819.461.715 risultano giustificati:

per maggiori impegni di spesa da assumere	4.560.685.000 +
per partite in corso di imputazione	86.723.330.019
	<u>91.284.015.019 -</u>
per avvenuto incasso di reversali	3.819.461.715 -
	<u>87.819.461.715 -</u>

Sul lato passivo l'aumento dei debiti verso terzi è dovuto a mandati di pagamento per lire 43.487.135 rimasti insoluti e che costituiscono debiti sino alla perenzione mentre per i debiti diversi la contrazione per ben 3.151.815.015 trova causa in pagamenti di mandati o in annullamento di quelli non riscossi oltre al versamento di 11.833.000 da parte di ditta (Proxil) di cui è incerta l'imputazione contabile in entrata.

Gli accertamenti registrano un incremento di lire 114.438.874 costitutivo di interessi incassati da trasferire alla amministrazione dell'industria, commercio e artigianato.

Per effetto di omessa gestione da parte del Commissario il conto economico di cui al seguente prospetto non dà adito a commenti.

GESTIONE SEPARATA TERREMOTO
 RENDICONTO 1° MAGGIO - 31 DICEMBRE 1993

IMPIEGHI		RISORSE
- Spese per interventi (All. A)		451.026.980.105
- Spese per oneri tributari		-
- Disponibilità al 31 dicembre 1993	63.687.135	6.216.361.306
- Disponibilità trasferite al conto di tesoreria n. 22150	31.826.921.378	116.638.876
- Uscite varie	328.386.706.006	
	95.185.638.036	
Totale	455.355.780.283	455.355.780.283
		Totale

16. — CONSUNTIVO 1° GENNAIO - 31 OTTOBRE 1994.

Come si è descritto esaurientemente a proposito del consuntivo chiuso al 31 dicembre 1993, la gestione commissariale dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è stata prorogata al 30 aprile 1994 per il pagamento degli stipendi al personale non ancora assegnato alle altre amministrazioni (decreto-legge, peraltro non convertito, 7 febbraio 1994, n. 95 e sino al 31 ottobre 1994 per tutte le operazioni patrimoniali e finanziarie compiute successivamente al termine del mandato gestoriale con l'obbligo di resa del conto entro la stessa data finale previa verifica del Collegio dei revisori (vedi per ultimo articolo 11 quinto comma decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32 convertito, senza modificazioni, in legge 7 aprile 1995, n. 704).

Il conto è stato deliberato con ordinanza commissariale n. 165 del 3 ottobre 1994 ma diversamente dal consuntivo per i due ultimi quadrimestri dell'esercizio 1993 senza la prescritta preventiva verifica del Collegio dei revisori che si è pronunciato con verbale n. 521 del 3 novembre successivo a scadenza avvenuta del suo mandato onde ovviamente completare tutti gli adempimenti previsti per la resa del documento contabile.

Per ragioni comprensibili dedotte nella relazione illustrativa e condivise dal Collegio dei revisori, quali essenzialmente la contemporaneità di data (31 ottobre 1994) di rilevamento della situazione contabile e di redazione del conto, non si è reso possibile redarre il consuntivo nei modi e nelle forme previste dallo schema di bilancio di cui al provvedimento del Ministero del tesoro di concerto con il Ministro per gli interventi nel Mezzogiorno 9 maggio 1988 reiterato il 28 settembre successivo.

Sinteticamente si può precisare che le operazioni patrimoniali e finanziarie compiute successivamente alla data di chiusura della gestione commissariale si racchiudono nelle seguenti voci:

a) l'incremento delle risorse finanziarie per i seguenti introiti: rientro dal fondo interventi creditizi che per delibera CIPE 8 aprile 1987, n. 157 andavano attribuiti alla gestione separata	28.263.854.492 +
proventi e interessi	14.029.829.395 +
interessi su mutui concessi con i fondi di rotazione costituiti presso le banche meridionali	1.892.605.139 =
	43.886.289.026

L'importo totale pervenuto sui vari conti correnti bancari sono stati trasferiti al conto corrente di tesoreria per il riaccredito al bilancio dello Stato;

b) l'assunzione di impegni per lire 87.079.878.639 di cui:	
per erogate spese di funzionamento	77.263.741.481 +
per interventi come da seguente tabella	9.816.137.150

XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

SETTORI	IMPEGNI	DISIMPEGNI PER REVOCHE ED ECONOMIE	TOTALE
A) PIANI ANNUALI			
- Infrastrutture		- 213.750.000	- 213.750.000
- Incentivi industriali	(*) 45.066.000		45.066.000
TOTALE			
B) SOCIETA' DELLE ACQUE	10.000.000.000		10.000.000.000
C) PIANO DEI COMPLEMENTI			
- Progetti speciali: Incentivi	-	- 15.178.850	- 15.178.850
TOTALE GENERALE	10.045.066.000	- 228.928.850	9.816.137.150

(*) Impegni derivanti da economie conseguenti all'annullamento di mandati non riscossi dai beneficiari.

c) aumento dei debiti verso terzi di cui alla voce 1 del passivo della situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993 il cui importo ivi indicato è stato incrementato, essenzialmente per annullamento mandati di lire 4.280.758.250 per l'ex Agenzia e di lire 6.739.783.504 per la gestione separata. Il totale dei debiti rettificativo dell'importo riportato al n. 1 del passivo della situazione patrimoniale al 31 dicembre 1993 e calcolato in lire 35.615.739.995.230 corrisponde alla somma dei totali riportati nelle due tabelle che seguono:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISTRIBUZIONE PER CAPITOLO, TIPOLOGIA
SITUAZIONE AL

Cap.	TIPOLOGIA SITUAZIONE	810. 01.00010 -	6114 00.00.	11.00.	11.000
20	Area attrezzata sviluppo industriale	195.034.022.704	1.790.340.322.000 750.322.000		
21	Indotto	90.032.325.000	700.000.710.000 87.052.260		
22	Area sviluppo	21.300.000.000	1.040.700.322.700 1.250.950.717		
23	Sostegno infrastrutturale	21.022.430.000 2.710.250.000	82.000.000.000		
24	Statuti Istituti Ordinanze Interregionali Ordinanze varie	40.022.750.000 0.022.022.220 500.020.511	072.701.710.000 2.522.500.220	0.010.000.000	
25	Sviluppoamento della Basilica	122.402.500.000	202.020.000.000		
26	Statuti Istituti	22.700.441.154	1.501.000.130.000 01.000.000		
27	I.C.C.	220.020.150.720			
28	Area sviluppo	2.202.222.222	2.222.220.000 210.000.000		
29	Ar. Organismi in Agricoltura	22.022.500.022			
30	Sostegno e leggi regionali Cooperaz. Riv.	40.441.322.000			
31	I.C.C.V.	200.200.020.150			
32	Programmi Regionali di Sviluppo	2.200.020.222.000			
33	Ar. Org. n. 2.2	1.200.220.020.000			
34	Ordinanze	0.220.000.000			
35	Statuti e area generali Istituti	2.020.000.222			
36	Sostegno Innovazione Tecnologica Studio Sviluppo Tecnologie	22.420.000.000 1.020.000.000			
37	- Accordi del Bilancio - Contratti di Programma - Intese Programmi - Riindustrializzazione zone siderurgiche - IRI/ISA	10.220.220.000 200.000.122.000			
38	Contributi in efficienza industriale	22.020.020.020			
39	Contributi in efficienza industriale	20.020.020.020			
40	Contributi per l'assistenza sociale	20.020.220.000			
41	Operazioni varie	0.220.020			
42	Sostegno Innovazione				
43	Offerta formativa				
44	Occupazione giovanile				
45	Trasferimenti per incentivi sviluppo				
46	Contribuzione IRI/ISA				2.022.500.000
47	Fondi sviluppo				07.500.000.000
48	Contribuzione IRI/ISA				01.200.000.000
49	Contribuzione				00.100.000.000
50	Contribuzione Progetti Strategici	2.020.220.000			
Totale 170 Progetti Strategici		2.222.020.022.704	2.000.020.222.150	0.010.000.000	210.022.500.000

E AMMINISTRAZIONE DESTINATARIA
31 OTTOBRE 1994

LAVORO	OPERE	EDIFICIZIA	FUNZIONE PUBBLICA	TOTALE
				1.204.950.507.000
				850.440.700.000
				1.044.110.522.000
				96.013.000.000
				906.316.072.000
				436.472.000.000
				1.375.791.272.000
				379.820.150.776
				4.019.003.366
				15.197.049.073
				42.041.212.500
				700.700.953.166
				4.019.702.226.000
				3.950.005.912
				1.319.022.021.073
	600.310.030.100			
	302.000.000.000			
	600.000.000.000			
	0.502.220			
	440.331.500.000	810.000.000.000	72.000.000.000	2.102.010.010.000
	10.000.000.000	5.000.000.000.000		5.010.000.000.000
		3.700.000.000.000		5.700.000.000.000
			10.000.000.000	10.000.000.000
				5.000.000
	100.000.000.000			100.000.000.000
	000.000.000			
	300.000.000.000		170.000.000.000	470.000.000.000
70.000.000.000				70.000.000.000
		300.000.000.000		300.000.000.000
				1.000.000.000
				10.000.000.000
				10.000.000.000
				10.000.000.000
				2.000.000.000
70.000.000.000	2.000.000.000.000	10.000.000.000.000	100.000.000.000	20.000.000.000.000

TAB.2 - GESTIONE SEPARATA - PUNTO 1/B SIT. PATR. *DEBITI VERSO ENTI ED ORGANISMI
Distribuzione per capitolo, tipologia di
Situazione aggiornata

SETTORI DI INTERVENTO	RIF. PASSIVO SITUAZIONE PATRIMONIALE	MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE
INTERVENTI PER LA FORMAZIONE DEL CAPITALE:		
OGGETTI SPECIALI		
INFRASTRUTTURE (cap.88 esclusi P.S. 4, 11, 24, 34, 33C; cap.93)	1/B.1	213.193.523.079
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (cap.88 - P.S. 4, 11, 24, 34 e 33C)	1/B.2	
INDUSTRIALIZZAZIONE		
INFRASTRUTTURE (cap. 36)	1/B.3	417.339.206
CONTRIBUTI CASE LAVORATORI (cap. 56)	1/B.4	
'TIVITA' REGIONALI		
AGRICOLTURA: INFRASTRUTTURE (da cap.26 a 35, cap.79 e cap.80)	1/B.5	4.132.187.563
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (da cap.50 a 56, cap.81 e 82)	1/B.6	
TURISMO: INFRASTRUTTURE E RESTAURI (cap. 49)	1/B.7	
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE (cap. 60)	1/B.8	
ARTIGIANATO (cap. 61)	1/B.9	
PESCA (cap. 62)	1/B.10	
ACQUEDOTTI E FOGNATURE (da cap. 37 a 41)	1/B.11	
VIE E MEZZI DI COMUNICAZIONE: OPERE STRADALI (da cap. 42 a 46)	1/B.12	
OPERE FERROVIARIE (cap. 47)	1/B.13	
PORTI E AEROPORTI (cap. 48)	1/B.14	
OSPEDALI (cap. 70)	1/B.15	
SERVIZI CIVILI IN AREE DEPRESSE (da cap. 71 a 77)	1/B.16	
EDILIZIA SCOLASTICA (cap. 67 e 68)	1/B.17	
ISTRUZIONE E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE (cap. 63 e 64)	1/B.18	
VARIE (cap. 69, 78, 83, 91)	1/B.19	
IMPREVISTI PER L'AGENZIA		
IMPREVISTI PER L'AGENZIA - GESTIONE SEPARATA (cap. 98)	1/B.20	
INTERVENTI CREDITIZI:		
AGRICOLTURA (cap. 17 - AB, AC, AE, AF, AG)	1/B.21	
TURISMO (cap. 17 - AD)		
PROGETTI SPECIALI (cap. 89)	1/B.22	
TRASFERIMENTI:		
TRASFERIMENTO FONDI PER ORDINANZA MINISTRO PROTEZIONE CIVILE (cap. 92)	1/B.23	
TOTALE GENERALE		217.743.049.848

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

CONTROLLATI O COLLEGATI* - TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI ORDINARIE
intervento e amministrazione destinataria

al 31 ottobre 1994

CASSA DEPOSITI E PRESTITI	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	MINISTERO DEL BILANCIO E P.E.	TOTALE
11.223.716.591	4.247.120.707.647	465.336.661.823	4.936.874.609.140
	428.620.546.849	40.067.527.797 9.336.843.852	469.125.415.852 9.336.843.852
	94.139.531.105	56.625.241.602 14.095.758.204	154.896.960.270 14.095.758.204
	30.678.131.352	8.908.053.160 796.727.432	39.586.184.512 796.727.432
		5.436.364.329 1.607.482.623	5.436.364.329 1.607.482.623
	424.638.354.544 623.672.831.748	46.389.733.814 33.307.674.869	471.028.088.358 656.980.506.617
		996.353.052	996.353.052
	5.755.197.832	5.372.648.773	11.127.846.605
	220.696.218.686	9.754.174.709	230.450.393.395
41.783.378	67.800.688.676 653.878.892	34.868.740.255 958.565.262	102.711.212.309 1.612.444.154
	26.013.607.912	7.143.413.789	33.157.021.701
	78.448.751.976	2.875.266.520	82.324.018.496
	227.312.614.192		227.312.614.192
		10.753.707.493 12.771.879	10.753.707.493 12.771.879
		65.375.959.960	65.375.959.960
		29.152.924.525	29.152.924.525
11.265.499.969	6.476.551.063.411	849.192.595.722	7.554.752.208.950

d) trasferimenti dei fondi giacenti presso gli istituti creditizi al conto corrente di tesoreria 189 per il successivo accredito al bilancio dello Stato ad eccezione degli importi pignorati dall'autorità giudiziaria che sono però stati intestati al Tesoro, con una moratoria, al 31 ottobre 1994, delle sole Casse di risparmio della Calabria e del medio-credito;

e) distribuzione fra il personale in servizio e in quiescenza dell'ex Agenzia delle disponibilità su conto bancario dell'ex Istituto di assistenza per i dipendenti, IAD mentre per il recupero da parte di 328 beneficiari debitori di lire 697.898.534 e successivo accredito ai 1898 soci dell'istituto è pendente l'individuazione dell'organo statale competente;

f) l'erogazione delle spese per funzionamento, per la costituzione della società per la gestione delle acque prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, per la corresponsione degli stipendi fino al 30 aprile 1994 per il personale non ancora transitato ovvero transitato presso Ministeri nei cui bilanci non risultava disponibilità, per il pagamento dei contratti di locazione, telefonia e di servizi di cui all'articolo 11 terzo comma del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, per gli acconti sulle competenze al personale degli enti di promozione su sollecitazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per i contributi previdenziali e assistenziali il cui importo è rimasto allo stato di impegno e incluso fra i debiti vari nel bilancio in attesa di indicazione degli istituti previdenziali destinatari, per atti giudiziari, per obblighi tributari e per completamento lavori elettrici autorizzati dalla soppressa Agenzia con delibera 27 aprile 1992.

La Corte osserva che il documento redatto assume il preponderante aspetto di un resoconto e non rappresenta sufficientemente la situazione contabile finale così come sarebbe emersa da un rituale conto consuntivo.

Ne è prova la scarsa chiarezza dei riferimenti relativi alle variazioni apportate allo stato patrimoniale del 31 dicembre 1993, la commistione fra impegni ed erogazione e soprattutto l'analisi delle spese nella determinazione completa dei singoli importi e delle ragioni specifiche della loro acquisizione.